ROSARIO PURPURA

LE CASE PER I LAVORATORI

IL PIANO FANFANI

Il Piano di costruzioni del 2° anno
e il Piano di ampliamento

JANDI SAPI

ROSARIO PURPURA

LE CASE PER I LAVORATORI

IL PIANO FANFANI

◆◆

Il Piano di costruzioni del 2° anno

e il Piano di ampliamento

◆◆

JANDI SAPI EDITORI IN ROMA

1951

INDICE

PREMESSA

PREMESSA

Il Comitato di attuazione del Piano settennale di costruzioni di Case per i lavoratori ed il Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa hanno continuato a svolgere, dopo la formulazione del Piano del I anno (1), la loro preziosa attività per il conseguimento dei loro scopi istituzionali.

Il Comitato di attuazione ha avuto come cura precipua la redazione del Piano di costruzioni del II anno. Dopo aver compiuto gli studi necessari e facendo tesoro della larga esperienza acquisita nella realizzazione del Piano iniziale e in quello integrativo, esso ha elaborato e concretato, in una serie di riunioni che si sono susseguite dal 29 marzo 1950 al 28 giugno successivo, la programmazione del Piano del II anno.

Nel far ciò il Comitato di attuazione — così come aveva fatto in precedenza — ha fissato prima di tutto l'importo complessivo delle costruzioni da effettuare, distinto in costruzioni affidate ad Enti e a Pubbliche Amministrazioni e in quelle di aziende e cooperative autorizzate a fabbricare direttamente per i propri dipendenti o soci. Detto stanziamento esso ha poi ripartito, in base ai criteri obiettivi voluti dalla legge, regione per regione, provincia per provincia e comune per comune, determinando altresì le zone costituite da raggruppamenti di più comuni ai sensi dell'art. 13 delle Norme integrative, allo scopo di far beneficiare i lavoratori di un comune nel quale non si costruisce, delle case fabbricate nella zona di cui fa parte il comune in questione.

---

(1) Il Piano del 1° anno è riportato integralmente, con le norme relative, nel nostro volume « Le case per i lavoratori — Il Piano Fanfani », seconda edizione. (Jandi Sapi editori, Roma 1950).

Importantissima è la suddivisione delle costruzioni preventivate nei vari Comuni, che sono interessati al Piano nel numero di 1273. Se si tiene presente che 1511 erano i Comuni nei quali si è costruito in base al Piano del I anno e che dei 1273 Comuni del II anno solo 394 sono compresi nel Piano del II anno per la seconda volta, si vede che nel triennio che va dal 1° aprile 1949, data di inizio della programmazione settennale, al 31 marzo 1952, le case del Piano Fanfani già interessano 2390 Comuni.

Il Comitato ha in seguito precisato il costo massimo a vano delle costruzioni preventivate ed ha fissato la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Esso, infine, ha elaborato le norme regolatrici del Piano del II anno. Dette norme regolatrici differiscono da quelle emanate per il Piano iniziale e per quello del I anno, sopratutto per quel che si riferisce al costo massimo dei vani, alla scelta ed alla acquisizione delle aree, alla progettazione e agli appalti.

Il Piano è stato approvato, a sensi di legge, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 giugno 1950.

In recenti riunioni il Comitato di attuazione ha iniziato gli studi necessari per la programmazione delle costruzioni da eseguirsi nei prossimi quattro anni, studi che continueranno e che si concluderanno in un prossimo futuro con la formulazione di un Piano quadriennale, che sommato con quello del I anno e con quello del II anno, costituirà il Piano settennale di costruzioni voluto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43.

E' superfluo dire che la futura programmazione avrà solo un valore indicativo, in quanto lo stesso Comitato di attuazione sarà poi chiamato a formulare i Piani annuali di ripartizione previsti dall'art. 10, terzo comma, della legge su indicata.

Tenuto conto però dello stato attuale della disoccupazione, esso ha predisposto già un Piano straordinario contro la disoccupazione invernale, chiamandolo « Piano di ampliamento del II anno ».

L'acceleramento delle costruzioni ha lo scopo, invero, di ovviare, in quanto possibile, alla disoccupazione in questo particolare periodo stagionale, non

senza perdere di vista la opportunità di contenere, in pari tempo, i costi in previsione di possibili rialzi dei prezzi di mercato.

Per detto Piano, che prevede costruzioni per un importo di complessivi 33.017,4 milioni di lire e per almeno 21.801 alloggi, sono disposte delle facilitazioni nelle procedure, nonchè sono fissate speciali norme per i lavori iniziati entro il 31 marzo 1951. I nuovi Comuni nei quali saranno fatte le costruzioni sono 26: sicchè il numero dei Comuni interessati al Piano Fanfani sale da 2390 a 2416.

L'attività del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa è stata rivolta sopratutto all'attuazione pratica dei Piani in precedenza predisposti dal Comitato di attuazione.

Meno appariscente all'esterno, ma non meno necessaria ed utile ai fini della realizzazione dei programmi di produzione e quindi al perseguimento degli scopi sociali del Piano Fanfani, essa si è quotidianamente manifestata nell'approvazione dell'acquisizione delle aree, nell'esame delle concessioni di costruzioni in gestione diretta, nell'effettiva assegnazione degli incarichi, nella correzione ed approvazione dei progetti presentati o nell'apprestamento di propri progetti, nei finanziamenti dei lavori in corso in relazione agli stati di avanzamento, nei controlli e nei collaudi, nell'approvazione delle graduatorie dei lavoratori aventi diritto all'alloggio, nella assegnazione delle abitazioni ed in genere in tutto ciò che occorre perchè dalla fase di programma di costruzione si passi e si giunga alla fase di assegnazione e di abitazione degli alloggi costruiti.

Detta attività è stato possibile svolgere grazie alla organizzazione ed all'attrezzatura degli uffici che la Gestione INA-Casa si è date, aderenti alle esigenze reali ed improntate a sistemi razionali e moderni.

Ma accanto a questa attività, il Consiglio direttivo ha anche provveduto a emanare norme:

a) in materia di scelta e di acquisizione delle aree,

b) in materia di bandi e di espletamento di concorsi per la progettazione delle costruzioni,

c) in materia di finanziamenti delle costruzioni

in corso mediante pagamenti in relazione agli stati di avanzamento,

d) in materia di gare di appalto,

e) in materia di assegnazione e di consegna degli alloggi,

f) in materia di contratto tipo di assegnazione di alloggi in proprietà e in locazione,

g) e, infine, in materia di regolamento per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita e di quelli locati e di costituzione e funzionamento dei Comitati misti aziendali.

Va per ultimo ricordata la predisposizione e la pubblicazione dei comunicati e dei bandi per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi costruiti in base al Piano del I anno.

Scopo di questo lavoro è quello di aggiornare al 1° febbraio 1951 la disciplina e la programmazione ed esecuzione dei Piani di costruzione di case per i lavoratori, contenute nel nostro volume «Le case per i lavoratori — Il Piano Fanfani» (2ª edizione).

A tale uopo, il presente studio è distinto in tre parti.

La prima è dedicata al Piano di costruzioni del II anno, che va realizzato con i contributi dovuti dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo Stato dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1952.

La seconda parte è invece dedicata al Piano di acceleramento del II anno, per il quale sono impegnate le competenze fino a tutto il 30 settembre 1952.

La terza parte è infine dedicata alle nuove norme, integrative delle precedenti, in materia di assegnazione degli alloggi in genere e di graduatorie ed assegnazione delle case costruite in attuazione del Piano del I anno, che — come si è detto altrove — va fino al 31 marzo 1951, nonchè in materia di consegna e di amministrazione degli alloggi in proprietà o in locazione.

La disciplina normativa e costruttiva si completa e si integra, sì da costituire con la precedente un tutto armonico, perfettamente rispondente agli scopi sociali del Piano settennale di costruzioni di case per i lavoratori italiani.

IL PIANO DI COSTRUZIONI DEL II° ANNO

IL PIANO DI COSTRUZIONI DEL II° ANNO

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 30 GIUGNO 1950 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI COSTRUZIONI DI CASE PER LAVORATORI DEL II ANNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949 n. 340, contenente le norme integrative e complementari per l'attuazione della Legge predetta;

VISTA la nota n. 19/C del 28 giugno 1950, con la quale il Presidente del Comitato di Attuazione del Piano Incremento Occupazione Operaia - Case per lavoratori ha presentato per l'approvazione il secondo piano annuale delle costruzioni;

DECRETA

E' approvato il Piano di costruzioni per il secondo anno, allegato al presente decreto, predisposto dal Comitato di Attuazione della Legge 28 febbraio 1949, numero 43.

Roma, 30 giugno 1950

Il Ministro: MARAZZA

PIANO DI COSTRUZIONI DEL II° ANNO

I. IMPOSTAZIONE DEL PIANO

1. - Il Piano di costruzioni di case per lavoratori del II anno prevede la costruzione di abitazioni per un importo di 38.818,9 milioni di lire, al netto della quota di spese generali della Gestione INA-Casa.

Di detta somma, 36.002,7 milioni di lire sono afferenti ai contributi del periodo che va dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1952, e 2.816,2 milioni di lire derivano da anticipazioni di Aziende e Cooperative, da recuperarsi attraverso contributi di periodi successivi al 31 marzo 1952.

In base all'analisi del numero minimo dei vani costruibili in ciascuna località, risultano programmati 115.053 vani, che corrispondono - riferiti al numero medio di 4,5 vani per alloggio risultante dal consuntivo del Piano del I anno - a 25.757 alloggi.

2. - L'importo complessivo suddetto di L. 38.818,9 milioni comprende:

Costruzioni	Importo in milioni
A) *affidate agli Enti di cui all'art.* 11, *primo comma, della legge*	
a) Piano ordinario del II anno (1) . .	34.947,7
b) Assegnazioni di costruzioni semirurali nei piccoli Comuni (2) . . .	285,-

(1) In base alle delibere del Comitato di attuazione nn. 53, 54 e 55, adottate le prime due nelle sedute del 14 e la terza nella seduta del 26 giugno 1950.

(2) In base alla delibera del Comitato n. 56, assunta nella seduta del 28 giugno 1950.

c) Costruzioni affidate ad Amministrazioni Pubbliche, da assegnare ai propri dipendenti (3) . . . 302,-

. . . . . 35.534,7

B) *di Aziende o Cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dello art. 11, comma 2, della legge* (4)

— importo di competenza del periodo 1° aprile 1951-31 marzo 1952 . . 468 -

— anticipazioni da recuperare dopo il 31 marzo 1952 . . . . . 2.816,2

Totale: . . . 38.818,9

3. - Questo stanziamento è ripartito su tutto il territorio nazionale. Il Piano del II anno, nel distribuire le costruzioni fra le varie zone nelle quali è suddiviso il territorio nazionale:

— indica i Comuni inclusi nel Piano stesso e l'importo delle relative costruzioni;

— precisa l'Ente incaricato delle costruzioni, ovvero le Aziende e le Cooperative autorizzate alla costruzione diretta;

— fissa il costo massimo a vano;

— determina il numero minimo di vani costruibili.

4. — La ripartizione dell'importo complessivo del Piano del II anno, per le quattro grandi circoscrizioni geografiche, risulta come segue:

	Capoluoghi	Altri Comuni	Totale
Centro-Nord . .	11.690,6	13.243,5	24.934,1
Sud-Isole . . .	5.535,3	8.349,5	13.884,9
Totale	17.225,9	21.593,0	38.818,9

(3) In base alla delibera del Comitato n. 57, assunta nella seduta del 28 giugno 1950.

(4) In base alle delibere del Comitato nn. 43, 44, 47, 48, 50 e 51, adottate le prime due nella seduta del 29 marzo 1950, le seconde due in quella del 19 aprile 1950 e le ultime due in quella del 24 maggio 1950.

Come si vede, anzitutto il contingente totale delle quote da assegnare a ciascuna delle grandi circoscrizioni geografiche è suddiviso in base alla regola del terzo per il meridione ed alla limitazione a 2 terzi della quota integrativa media per capoluoghi (per tener conto delle altre iniziative dell'edilizia sovvenzionata).

Ciascuna quota è a sua volta suddivisa in una quota proporzionale, da assegnarsi in proporzione al numero dei lavoratori aventi diritto alla prenotazione degli alloggi (in base al criterio che almeno i contributi raccolti in una località vengano utilizzati nella località stessa o nelle immediate vicinanze) ed una quota integrativa (corrispondente al contributo dello Stato), da ripartirsi in base agli indici fissati dall'articolo 10 della legge.

Per la determinazione dei contingenti triennali (dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1950) sono assunti come dati di riferimento:

a) il numero dei lavoratori aventi titolo all'assegnazione degli alloggi, risultante dalla somma dei contribuenti delle varie categorie e dei lavoratori disoccupati non agricoli;

b) per i comuni capoluogo di provincia, l'indice di sovraffollamento, cioè la media geometrica fra il rapporto del numero delle stanze occorrenti per ridurre a 1,5 l'affollamento delle abitazioni sovraffollate al numero complessivo delle stanze esistenti al 21 aprile 1931, ed il rapporto del numero medio di persona per stanza al 31.12.1949 allo stesso numero al 21.4.1931: questi indici tengono conto da una parte dei danni bellici e dall'altra delle ricostruzioni già effettuate;

c) per i comuni non capoluogo, la quota integrativa è suddivisa in due aliquote, di cui una da ripartirsi in proporzione all'affollamento e l'altra in base alla somma dell'incremento della popolazione lavoratrice e dei danni bellici (ragguagliati ad aumento di popolazione).

Mentre per i capoluoghi risulta direttamente il contingente spettante a ciascun Comune, per gli altri Comuni il conteggio è effettuato per ciascuna delle circoscrizioni di zona in cui la Provincia è divisa ai fini della prenotazione degli alloggi di cui all'art. 13

delle Norme approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Successivamente nell'interno di ciascuna zona sono scelti i Comuni che per valore assoluto ed incremento della popolazione lavoratrice, nonchè per i danni bellici subiti, risultano maggiormente bisognosi di alloggio, dando la precedenza ai Comuni non compresi nel Piano del I anno e prevedendo una certa rotazione nella scelta dei Comuni durante il settennio.

5. Avuto riguardo agli stanziamenti dei fondi per il 1949-51 (5), il Piano del II anno prevede:

REGIONE	Milioni stanziati		
	1° Anno	2° Anno	TOTALE
Piemonte	10.649,6	3.323,2	13,972,8
Lombardia	19.010,0	7.343,4	26.353,4
Trentino-Alto Adige .	1.163,0	582,4	1.745,4
Veneto	6.491,4	2.612,1	9.103,5
Friuli-Venezia Giulia .	1.563,1	789,6	2.352,7
Liguria	4.563,4	1.204,3	5.767,7
Emilia-Romagna . .	5.084,7	3.459,3	8.544,0
Toscana	5.673,0	2.657,8	8.330,8
Umbria	1.262,4	366,5	1.628,9
Marche	1.738,7	611,5	2.350,2
Lazio	7.505,1	1.984,0	9.489,1
Abbruzzi e Molise . .	1.669,6	1.924,0	3.593,6
Campania	10.285,6	5.184,8	15.470,4
Puglie	7.358,7	1.823,0	9,181,7
Basilicata	829,1	444,0	1.273,1
Calabria	2.903,1	1.466,5	4.369,6
Sicilia	8.878,7	1.585,5	10.464,2
Sardegna	2.192,4	1.457,0	3.649.4
TOTALE . .	98.821,6	38.818,9	137.640,5

(5) Cf. le costruzioni previste sul Piano del I anno riportate nel vol. « Le case per i lavoratori », a pag. 231 e segg.

I Comuni interessati al Piano del I anno ed a quello del II anno, nelle singole regioni, risultano dalla Tabella seguente:

REGIONE	Comuni inclusi			
	1° Anno (a)	2° Anno (b)	di cui per la 2ª volta (c)	a + b — c
Piemonte	118	108	44	182
Lombardia	295	236	86	445
Trentino-Alto Adige	24	26	10	40
Veneto	123	100	19	204
Friuli-Venezia Giulia	36	37	7	66
Liguria	39	35	6	68
Emilia-Romagna . .	109	111	29	191
Toscana	110	93	42	161
Umbria	25	20	3	42
Marche	45	34	8	71
Lazio	67	54	17	104
Abbruzzi e Molise .	53	61	19	95
Campania	93	124	34	183
Puglie	114	65	15	164
Basilicata	22	22	5	39
Calabria	62	68	17	113
Sicilia	132	47	23	156
Sardegna	44	32	10	66
TOTALE . .	1.511	1.273	394	2.390

Per ciascuna regione il Piano del II anno fissa gli stanziamenti per le costruzioni di ciascuna provincia e di ciascun Comune (6).

Come si ricava dalla tabella or ora riportata, gli stanziamenti del Piano del I anno interessano 1.273 Comuni, dei quali 394 erano già compresi nel Piano del I anno e 879 sono inclusi per la prima volta. Così il beneficio del Piano settennale di costruzioni nel triennio che va dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1952 risulta esteso a 2.390 Comuni.

(6) Cf. più sotto a pag. 22 e segg.

6. Alle costruzioni corrispondono automaticamente le assegnazioni.

Allo scopo di far partecipare il maggior numero possibile di lavoratori ai benefici del Piano e siccome le costruzioni preventivate saranno fatte solo in alcuni Comuni, il Comitato — oltre ad indicare i Comuni stessi — ha ripartito l'intero territorio nazionale in zone contigue non interferenti. Ciascuna zona comprende, ai fini dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, più Comuni, dei quali solo in uno sono costruiti gli alloggi (7).

In tal modo i lavoratori contribuenti possono prenotarsi un alloggio anche nel caso in cui si costruisca in un Comune diverso da quello ove prestano abitualmente la loro opera, purchè l'uno e l'altro siano compresi nella stessa zona.

Per la prenotazione di cui al punto *b*) dell'art. 13 suddetto i lavoratori che prestano la loro opera nel rispettivo capoluogo potranno presentare, oltre alla domanda per l'assegnazione di alloggi nel capoluogo, una seconda domanda per l'assegnazione di alloggi in una delle zone del raggruppamento sopra indicato.

Per le costruzioni dirette di Aziende e Cooperative la circoscrizione di zona, che diventa superflua ai fini dell'ammissione alla prenotazione degli alloggi, determina l'esclusione dalla prenotazione di alloggi in proprietà dei lavoratori che già sono proprietari di alloggio.

7. In base all'esperienza fatta dal Comitato con le costruzioni del I anno, si prevede la possibilità di ottenere in varie località costruzioni decorose e rispondenti alle norme urbanistiche ed edilizie fissate sin dall'inizio, entro limiti di costo assai inferiori alle 400 mila lire a vano indicate dalla legge.

Conseguentemente il Piano del II anno fissa costi massimi a vano variabili per le diverse località, da 320 mila lire a 350.000 lire e a 380.000 lire; ciò con-

---

(7) In base alla delibera del Comitato n. 52 del 14 giugno 1950.

sentirà la costruzione di un maggior numero di vani e la possibilità di cedere gli alloggi ad un canone più modesto.

Per venire incontro alle richieste di alcune categorie di lavoratori dei centri minori è inoltre prevista la costruzione di case ad un solo piano con orto; con queste costruzioni più economiche, con un costo massimo a vano di 270.000 lire (8), riuscirà possibile far giungere il beneficio del Piano anche a piccoli Comuni in cui vivono poche diecine di lavoratori che versano il contributo all'INA-CASA. Si inizia così l'attuazione capillare del Piano, il quale fu concepito proprio per dar lavoro ai disoccupati e casa ai senza tetto, specialmente nelle località depresse.

8. *a*) Per gli Enti incaricati delle costruzioni ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge il termine ultimo per l'inizio dei lavori è fissato al 1° aprile 1951.

La Gestione potrà consentire l'inizio dei lavori ad una data anticipata, rispetto al termine suddetto:

— nel quarto bimestre 1950, fino a concorrenza di un importo pari al 25% dell'importo complessivo del Piano;

— nel quinto bimestre 1950, fino a concorrenza di un ulteriore importo del 25%;

b) le Aziende e Cooperative le cui autorizzazioni sono state incluse nel Piano del II anno hanno avuto facoltà di iniziare le costruzioni entro il 1° aprile 1950, oppure entro il 10 aprile 1951, secondo quanto è specificato nella relativa delibera (9).

---

(8) Cfr. più sotto le « Norme regolatrici del Piano », là dove parlano sub a) di costo massimo a vano (pag. 27).

(9) Con circolare del 4 marzo 1950 il Comitato di Attuazione ha dato delle disposizioni in merito alle costruzioni dirette delle Aziende e delle Cooperative, da compiersi nell'anno 1950-51.

Le dette disposizioni hanno ormai perduto il loro valore per il tempo trascorso e per la fase ormai avanzata di attuazione delle costruzioni autorizzate. Oltrechè per questa ragione, non si ritiene opportuno di riportarle, perchè la detta circolare in effetto altro non fa che esporre sistematicamente le norme contenute all'art. 9 delle Norme integrative (importo massimo dei lavori), all'art. 10 delle norme stesse (sospensione dei versamenti) nonchè quelle poste alle lettere I), L), M) ed N) dei

Le domande di Aziende e Cooperative presentate entro il 30 novembre 1950 saranno accettate se impegnano, nelle costruzioni dirette per cui si chiede l'autorizzazione, contributi afferenti a periodi successivi al 31 marzo 1952, ovvero se la competenza dell'esercizio trova contropartita in recuperi.

Le Aziende e Cooperative dovranno iniziare le costruzioni entro il 1° aprile 1951 e potranno anticipare l'inizio dei lavori, se impegnano contributi di competenza del periodo 1° aprile 1951-31 marzo 1952, in relazione ai recuperi risultanti sugli impegni del Piano del 1° anno;

c) il termine per l'ultimazione di ciascun lavoro è fissato sempre in 12 mesi dall'inizio del medesimo, salvo che per le costruzioni semi-rurali, per le quali la durata massima dei lavori è limitata a 6 mesi.

II - COSTRUZIONI PREVISTE

Come è stato detto più sopra, il Piano del II anno prevede la costruzione di case per lavoratori per un importo di 38.818,9 milioni di lire.

Le costruzioni previste risultano dalle seguenti tabelle, nelle quali gli importi in milioni di lire sono al netto della quota spese generali dovute alla gestione INA-CASA.

Le costruzioni sono distinte provincia per provincia in due grandi branche: quelle da farsi nei capoluoghi da quelle da eseguirsi negli altri Comuni. Per ciascuna di esse poi si indicano le costruzioni affidate ad Enti e quelle autorizzate ad Aziende e Cooperative. E' poi indicato il numero degli alloggi da costruire.

« Criteri e delle modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ». Cfr. al riguardo « Le Case per i lavoratori » 2ª ed., pag. 248 e segg.

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Importo totale di competenza	Importo totale anticipazioni	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Alessandria	150,0	—	150,0	131,0	40,3	171,3	281,0	40,3	321,3	281,8	39,5	224
Asti	45,0	—	45,0	—	—	—	45,0	—	45,0	45,0	—	31
Cuneo	—	—	—	195,5	—	195,5	195,5	—	195,5	195,5	—	137
Novara	110,0	—	110,0	413,5	—	413,5	523,5	—	523,5	523,5	—	350
Torino	400,0	658,3	1.058,3	647,5	—	647,5	1.047,5	658,3	1.705,8	1.079,0	626,8	1.070
Vercelli	84,0	4,0	88,0	380,0	22,1	402,1	464,0	26,1	490,1	465,0	25,1	313
PIEMONTE	789,0	662,3	1.451,3	1.767,5	62,4	1.829,9	2.556,5	724,7	3.281,2	2.589,8	691,4	2.125
VALLE D'AOSTA	—	—	—	42,0	—	42,0	42,0	—	42,0	42,0	—	27
Bergamo	150,0	—	150,0	675,5	77,2	752,7	825,5	77,2	902,7	829,6	73,1	632
Brescia	225,0	22,6	247,6	547,5	104,7	652,2	772,5	127,3	899,8	792,6	107,2	629
Como	70,0	—	70,0	439,5	6,4	445,9	509,5	6,4	515,9	509,5	6,4	354
Cremona	110,0	—	110,0	74,0	34,5	108,5	184,0	34,5	218,5	192,6	25,9	152
Mantova	100,0	—	100,0	137,5	21,0	158,5	237,5	21,0	258,5	242,7	15,8	174
Milano	2.200,0	252,2	2.452,2	771,0	23,3	794,3	2.971,0	275,5	3.246,5	3.025,5	221,0	1.969
Pavia	45,0	—	45,0	122,0	—	122,0	167,0	—	167,0	167,0	—	117
Sondrio	—	25,0	25,0	109,0	—	109,0	109,0	25,0	134,0	109,0	25,0	92
Varese	110,0	—	110,0	877,5	13,0	890,5	987,5	13,0	1.000,5	989,1	11,4	691
LOMBARDIA	3.010,0	299,8	3.309,8	3.753,5	280,1	4.033,6	6.763,5	579,9	7.343,4	6.857,6	485,8	4.810
Bolzano	150,0	—	150,0	159,0	—	159,0	309,0	—	309,0	309,0	—	206
Trento	49,0	17,9	66,9	206,5	—	206,5	255,5	17,9	273,4	259,9	13,5	178
TRENTINO A. A.	199,0	17,9	216,9	365,5	—	365,5	564,5	17,9	582,4	568,9	13,5	384

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Importo totale di competenza	Importo totale anticipazioni	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Belluno	—	—	—	129,5	—	129,5	129,5	—	129,5	129.5	—	92
Padova	300,0	—	300,0	125,2	—	125,2	425,2	—	425,2	425,2	—	297
Rovigo	70,0	—	70,0	227,0	—	227,0	297,0	—	297,0	297,0	—	207
Treviso	45,0	—	45,0	244,0	—	244,0	289,0	—	289,0	289,0	—	204
Venezia	135,0	109,8	244,8	204,0	2,6	206,6	339,0	112,4	451,4	350,1	101,3	288
Verona	300,0	—	300,0	—	—		300,0	—	300,0	300,0	—	208
Vicenza	100,0	15,0	115,0	604,0	1,0	605,0	704,0	16.0	720,0	707,7	12,3	497
VENETO	950,0	124,8	1.074,8	1.533,7	3,6	1.537,3	2.483,7	128,4	2.612,1	2.498,5	113,6	1.793
Gorizia	150,0	—	150,0	82 0	11,6	93,6	232,0	11,6	243,6	232,0	11,6	171
Udine	70,0	—	70,0	476,0	—	476,0	546,0	—	546,0	546,0	—	382
FRIULI-VENEZIA G.	220,0	—	220,0	558,0	11,6	569,6	778,0	11,6	789,6	778,0	11,6	553
Genova	—	549,3	549,3	149,0	20,0	169,0	149,0	569,3	718,3	266 9	451,4	436
Imperia	49,0	—	49,0	28,0	—	28,0	77,0	—	77,0	77,0	—	49
La Spezia	110,0	—	110,0	57,5	—	57,5	167,5	—	167,5	167,5	—	112
Savona	100,0	—	100,0	131,0	10,5	141,5	231,0	10,5	241,5	231,0	10,5	161
LIGURIA	259,0	549,3	808,3	365,5	30,5	396,0	624,5	579,8	1.204,3	742,4	461.9	758
Bologna	500,0	8,0	508,0	295,0	—	295,0	795,0	8,0	803,0	795,0	8,0	528
Ferrara	200,0	—	200,0	150,5	—	150,5	350,5	—	350'5	350,5	—	232
Forlì	110,0	—	110,0	666.5	—	666,5	776,5	—	776,5	776,5	—	538
Modena	180,0	—	180,0	139,0	—	139,0	319,0	—	319,0	319.0	—	213
Parma	300,0	—	300,0	10,0	—	10,0	310,0	—	310,0	310,0	—	199
Piacenza	100,0	9,8	109,8	67,5	—	67,5	167,5	9,8	177,3	169:9	7,4	117
Ravenna	110,0	—	110,0	319,0	—	319,0	429,0	—	429,0	429,0	—	272
Reggio Emilia	120,0	—	120,0	174,0	—	174,0	294,0	—	294,0	294.0	—	199
EMILIA-ROMAGNA	1.620,0	17,8	1.637,8	1.821,5	—	1.821,5	3.441,5	17,8	3.459,3	3.443,9	15,4	2.298

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Importo totale di competenza	Importo totale anticipazioni	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Arezzo	45,0	6,0	39,0	141,5	—	141,5	186,5	6.0	180,5	184,1	3,6	130
Firenze	510,0	127,0	637,0	244,5	—	244,5	754.5	127,0	881,5	762,7	118.8	575
Grosseto	45,0	—	45,0	147,5	—	147,5	192 5	—	192,5	192.5	—	134
Livorno	190,0	4,0	194,0	14,0	136,2	150,2	204,0	140,2	344,2	215 5	128,7	237
Lucca	90,0	—	90,0	321,0	—	321,0	411,0	—	411,0	411.0	—	287
Massa-Carrara	70,0	—	70,0	73,5	9,0	82,5	143.5	9.0	152,5	145,7	6 8	102
Pisa	50,0	—	50,0	138,5	5 6	144,1	188.5	5 6	194,1	188,5	5,6	136
Pistoia	45,0	-	45,0	39,0	—	39,0	84.0	—	84,0	84,0	—	57
Siena	100,0	—	100,0	117,5	—	117,5	217,5	—	217,5	217,5	—	147
TOSCANA	1.145,0	125,0	1.270,0	1.237,0	150,8	1.387,8	2.382,0	275 8	2.657.8	2.401 5	256,5	1.805
Perugia	110,0	—	110,0	199,0	—	199,0	309·0	—	309,0	309·0	—	209
Terni	45,0	—	45,0	12,5	—	12,5	57,5		57,5	57,5	—	42
UMBRIA	155,0	—	155.0	211,5	—	211,5	366,5	—	366,5	366.5	—	251
Ancona	114,0	—	114,0	139,0	—	139,0	253,0	—	253,0	253,0	—	170
Ascoli-Piceno	—	23,0	23,0	15,0	—	15,0	15,0	23,0	38.0	24.3	13,7	26
Macerata	45,0	—	45,0	86,5	—	86,5	131,5	—	131,5	131.5	—	92
Pesaro e Urbino	70,0	—	70,0	119,0	—	119,0	189,0	—	189,0	189;0	—	132
MARCHE	229,0	23,0	252,0	359,5	—	359,5	588.5	23,0	611,5	597,8	13,7	420
Frosinone	—	10,5	10,5	452,0	—	452,0	452.0	10,5	462 5	454,6	7,9	321
Latina	—	10,5	10,5	96,5	—	96,5	96'5	10.5	107,0	99'1	7,9	75
Rieti	48,0	—	48,0	29,0	—	29,0	77.0	-	77,0	77,0	—	56
Roma	721,0	463,7	1.184,7	12,5	89,3	101,8	733,5	553.0	1.286;5	846 6	439.9	765
Viterbo	—	41,0	41,0	10,0	—	10,0	10,0	41,0	51,0	25,6	25,4	33
LAZIO	769,0	525.7	1.294,7	600'0	89,3	689,3	1.369,0	615,0	1.984,0	1.502,9	48 1,1	1.250

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Importo totale di competenza	Importo totale anticipazioni	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Campobasso	51,0	—	51,0	62,0	—	62,0	113,0	—	113,0	113,0	—	77
Chieti	110,0	—	110,0	583,5	—	583,5	693,0	—	693,5	693,5	—	483
L'Aquila	150,0	—	150,0	607,5	—	607,5	757·5	—	757,5	757,5	—	518
Pescara	120,0	=	120,0	89,0	—	89,0	209·0	—	209,0	209,0	—	146
Teramo	80·0	—	80,0	71,0	—	71,0	151,0	—	151,0	151,0	—	101
ABRUZZI E MOLISE	511,0	—	511,0	1.413,0	—	1.413,0	1.924,0	—	1.924,0	1.924,0	—	1.325
Avellino	49,0	—	49,0	114,5	—	114,5	163,5	—	163,5	163,5	—	111
Benevento	70,0	—	70,0	48,0	—	48,0	118,0	—	118,0	118,0	—	78
Caserta	70,0	—	70,0	445,0	—	445,0	515,0	—	515,0	515,0	—	357
Napoli	1.500,0	180 8	1.680,8	1.372,0	13 0	1.385,0	2.872,0	193,8	3.065 8	2.894,0	171,8	2.020
Salerno	275,0	—	275,0	1.047,5	—	1.047,5	1.322,5	—	1.322,5	1.322,5	—	924
CAMPANIA	1.964,0	180,8	2.144,8	3.027,0	13 0	3.040,0	4.991,0	193,8	5.184,8	5.013 0	171,8	3.490
Bari	600,0	—	600,0	366,0	—	366,0	966,0	—	966,0	966,0	—	636
Brindisi	—	—	—	5,0	—	5,0	5,0	—	5,0	5,0	—	4
Foggia	—	39,0	39,0	166,5	—	166,5	166,5	39,0	205,5	172,5	33 0	161
Lecce	125,0	26,0	151,0	403,5	—	403,5	528 5	26,0	554,5	539,3	15,2	388
Taranto	105,0	—	105,0	—	—	—	105,0	—	105,0	105,0	—	73
PUGLIA	830,0	52,0	882,0	941 0	—	941,0	1.771,0	52,0	1.823,0	1.782,4	40,6	1.262
Matera	80,0	26,0	54;0	105,0	—	105,0	185,0	— 26,0	159,0	174,2	— 15,2	131
Potenza	100,0	6,0	106,0	179,0	—	179,0	279,0	6,0	285,0	279,5	5,5	203
BASILICATA	180,0	20,0	160,0	284,0	—	284,0	464,0	— 20,0	444,0	453,7	— 9,7	334

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Importo totale di competenza	Importo totale anticipazioni	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Catanzaro . . .	70,0	—	70,0	464,0	—	464,0	534,0	—	534,0	534·0	—	339
Cosenza	100,0	—	100,0	353.0	—	353,0	453,0	—	453.0	453.0	—	290
Reggio Calabria . .	260,0	—	260,0	219,5	—	219,5	479 5	—	479,5	479,5	—	280
CALABRIA	430,0	—	430,0	1.036,5	—	1.036,5	1.466,5	—	1.466,5	1.466,5	—	909
Agrigento . . .	—	4,0	4,0	105,0	—	105 0	105.0	4,0	101,0	103,3	2,3	72
Caltanissetta . . .	—	—	—	96,0	—	96,0	96,0	—	96,0	96,0	—	67
Catania	125.0	—	125,0	7,5	—	7,5	132.5	—	132 5	132,5	—	86
Enna	45,0	8,0	37,0	98,5	—	98 5	143,5	8,0	135.5	140.2	4,7	99
Messina	230.0	—	230.0	99.0	—	99,0	329.0	—	329,0	329,0	—	208
Palermo . . .	475,0	13,5	488,5	—	—	—	475.0	13,5	488,5	478,4	10,1	310
Ragusa	—	17,0	17,0	83.0	—	83,0	83 0	17,0	100,0	90,0	10.0	68
Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trapani	45,0	—	45.0	158,0	—	158,0	203,0	—	203,0	203,0	—	138
SICILIA	920,0	18,5	938 5	647,0	—	647,0	1.567,0	18,5	1.585 5	1.572,4	13,1	1.048
Cagliari	330,0	—	330,0	732,5	42 0	774'5	1.062,5	42,0	1.104 5	1.062.5	42 0	701
Nuoro	45,0	24,0	69 0	94,5	—	94,5	139.5	24,0	163.5	149,4	14,1	104
Sassari	70 0	—	70,0	119,0	—	119.0	189.0	—	189,0	189,0	—	120
SARDEGNA	445,0	24,0	469,0	946,0	42.0	988 0	1.391.0	66,0	1.457.0	1.400,9	56.1	925
CENTRO-NORD	9.345,0	2.345,6	11.690,6	12.615.2	628,3	13 243,5	21 960,2	2.973,9	24 934,1	22.389,8	2.544,3	16.474
SUD-ISOLE	5.280,0	255,3	5.535,3	8.294,5	55 0	8.349,5	13.574,5	310,3	13 884 8	13 612 9	271 9	9.293
TOTALE . . .	14.625,0	2.600,9	17.225,9	20.909,7	683 3	21.593,0	35.534,7	3.284,2	38.818,9	36.002,7	2.816,2	25.767

III - NORME REGOLATRICI DEL PIANO - CRITERI E MODALITA' PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI PREVISTI NEL PIANO DEL II ANNO.

Premessa.

Nelle disposizioni che seguono (10) gli Enti di cui al 1° comma dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1949 n. 43, saranno indicati con la parola « Enti », mentre le Aziende o Cooperative di cui al 2° comma dell'art. 11 della Legge citata saranno indicate con le parole « Aziende » o « Cooperative ».

A) *Costo massimo a vano.*

Per il piano ordinario del II anno sono previste costruzioni del tipo comune e del tipo semi-rurale. Per le costruzioni del tipo comune, il costo massimo a vano di cui all'art. 1 delle Norme integrative e complementari per l'attuazione della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è fissato in L. 380.000, 350.000 e 320.000 rispettivamente per i Comuni dei tre gruppi A, B e C.

L'inclusione dei Comuni nei tre gruppi verrà stabilita dal Comitato in relazione alle condizioni locali di costo delle costruzioni, nonchè alle possibilità economiche medie dei lavoratori delle singole località.

Per le costruzioni del tipo semi-rurale il costo massimo a vano è fissato in L. 270.000.

Ai sensi del terzo comma del suddetto articolo 1, qualora l'area sia offerta gratuitamente, detto costo massimo viene ridotto di L. 8.000 a vano.

---

(10) Questi « criteri e modalità », che costituiscono il presupposto per la stipulazione delle convenzioni per l'incarico a costruire, sono stati adottati dal Comitato di attuazione con la delibera n. 49 del 24 maggio 1950.

Essi sono in sostituzione delle Norme fissate per il Piano del I anno con le delibere nn. 1, 2, 5 e 32 rispettivamente del 27 aprile 1949, del 19 maggio 1949 e del 18 gennaio 1950, e tengono conto dell'esperienza acquisita nelle costruzioni già fatte.

Tutte le cifre si intendono al netto delle spese generali di costruzioni della Gestione Ina-Casa, di cui all'art. 22 delle norme integrative e complementari.

Il costo massimo suddetto potrà essere riconosciuto solo quando i cinque tipi di alloggi raggiungano rispettivamente le seguenti superfici utili (misurate all'interno delle pareti delimitanti i singoli ambienti ed accessori): 35 - 50 - 70 - 90 - 110 mq. Qualora gli alloggi abbiano superficie minore (ma comunque non inferiore a mq. 30 - 45 - 65 - 75 - 90), il costo a vano dovrà essere congruamente ridotto.

I costi a vano indicati debbono comprendere la costruzione di depositi per biciclette, sistemazioni esterne, alberature e recinzioni, nonchè accessori a servizio diretto e complementare secondo le usanze locali.

Per la costruzione di cantine e di eventuali locali a vantaggio comune da adibire a portinerie od altri annessi (lavatoi, stenditoi) nonchè per gli impianti di riscaldamento a termosifone (ove il clima lo richieda) il costo a vano massimo potrà essere aumentato fino a 12 mila lire nel caso di area a pagamento e fino a 20 mila lire nel caso di area fornita gratuitamente.

B) *Scelta e utilizzazione delle aree.*

1. L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione, calcolata sui letti normali, ed integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi, risulti rispettivamente:

— non superiore ai 500 abitanti per ettaro per le costruzioni del tipo comune;

— e non superiore ai 250 abitanti per ettaro per le costruzioni del tipo semi-rurale.

2. L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3. I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i maggiori oneri che ne derivano siano affrontati dagli Enti, Aziende e Cooperative interessati.

4. Gli Enti, Aziende e Cooperative nel comunicare alla Gestione Ina-Casa le indicazioni relative all'area proposta (11), dovranno:

— inviare il regolamento edilizio (ove esista) del comune;

— rimettere una pianta nel rapporto 1:500 della

---

(11) In materia di aree e di loro cessione, la Gestione Ina-Casa ha stabilito minuziose e particolareggiate norme, che brevemente qui si riassumono.

Avuta comunicazione dalla Gestione, l'Ente che è stato prescelto quale stazione appaltante, o l'Azienda e Cooperativa che è stata autorizzata a costruire direttamente, deve formulare la proposta dell'area prescelta sulla quale dovrà sorgere la costruzione preventivata.

La proposta deve farsi su apposito modulo (Mod. S. T. 5), nel quale occorre specificare: l'ente proponente dell'area, l'attuale proprietario, la cessione gratuita o a pagamento o a contributo, la superficie, la località, il prezzo, la destinazione del costo proposto secondo il Piano regolatore, la utilizzazione edilizia del lotto ai fini del programma del Piano, l'edilizia limitrofa o prospettante sull'area, il carattere urbanistico della zona, la natura del terreno, la viabilità adiacente e quella prossima, i servizi pubblici (acqua, gas, luce, fognature, mezzi di trasporto), ecc.

Alla proposta di area occorre allegare: a) la delibera dalla quale risulti il titolo di cessione dell'area alla Gestione Ina-Casa da parte del Comune o dell'Azienda; b) la dichiarazione dalla quale risulti l'impegno a provvedere a sue spese alla sistemazione delle strade entro la fine delle costruzioni; c) la dichiarazione dalla quale risulti l'impegno di dotare le case dei servizi pubblici mancanti entro la fine delle costruzioni; d) la dichiarazione dalla quale risulti che l'area non è soggetta a vincoli di natura paesistica, monumentale e archeologica, o se tali vincoli esistono, quali siano con precisione; e) la pianta della città; f) la planimetria del quartiere; g) la planimetria in scala 1:500 orientata e con l'indicazione della zona dei venti dominanti.

A prova della libera proprietà dell'area proposta, occorre produrre: 1) l'estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, o dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per le aree censite al catasto urbano; 2) un eventuale tipo di frazionamento; 3) il certificato storico catastale trentennale; 4) una relazione di un no-

località, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti;

— trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

— comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, con i conseguenti obblighi di servizi della manutenzione, le strade di lottizzazione occorrenti.

5. Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da

---

taio, compilata sulla scorta di apposito questionario (allegato al Mod. Patr. A); 5) il verbale di misurazione dell'area con allegata planimetria in scala 1:500; 6) due copie della planimetria dell'area con l'indicazione della superficie, dei dati catastali e dei confini, nonchè con l'indicazione delle vie adiacenti per l'esatta individuazione dell'area.

La Gestione Ina-Casa esaminerà la proposta e comunicherà quindi le proprie decisioni in ordine all'idoneità tecnica dell'area prescelta (Mod. Segr. 194 e 195).

Nella ipotesi di Enti designati dalla Gestione quali stazioni appaltanti, riconosciuta l'idoneità, tecnica, dovranno essere raccolti presso l'Ente i seguenti documenti: a) estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale o dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette per le aree censite al Catasto Urbano; b) certificato catastale di Attualità; c) verbale di misurazione dell'area con allegata planimetria a 1:500; d) tipo di frazionamento (nel caso che tutti o parte dei mappali siano da frazionare); e) indicazione dei proprietari confinanti.

I cinque documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi al competente Ispettorato Regionale dell'I.N.A. il quale è stato incaricato di coadiuvare l'Ente per l'approntamento dei documenti stessi e di provvedere a presentare al Prefetto la richiesta per la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai fini dell'occupazione temporanea dell'area a favore di questa Gestione.

Successivamente allo scopo di addivenire al trasferimento consensuale delle aree, (sempre chè sia possibile concretare, nel termine di tre mesi dalla data del Decreto di occupazione temporanea, gli eventuali accordi fra le parti e approntare gli atti necessari) l'Ente dovrà incaricare un notaio di sua scelta per la compilazione della relazione di cui al Mod. Patr. E, che con gli altri documenti ivi indicati dovrà, a comprova della piena libertà dell' 'area, essere presentato per l'esame al predetto Ispettorato Regionale dell'I.N.A.

Nella ipotesi invece che si tratti di costruzioni auto-

garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli a livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

6. Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semi-chiusi, chiostrine, cavedi.

7. Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lottizzazione, campi da gioco, giardini comuni); e ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

---

rizzate, la Azienda o la Cooperativa dovrà (Mod. Segr. 196, 197, 198 e 199) incaricare un notaio di sua scelta per la compilazione della relazione, di cui sopra (Mod. Patr. A), la quale con gli altri documenti dovrà comprovare la libera proprietà e disponibilità dell'area offerta.

La completa documentazione dovrà essere presentata per l'esame al dipendente Ispettorato Regionale dell'I.N.A. competente per territorio.

L'Azienda o la Cooperativa dovrà inoltre produrre direttamente alla Gestione - Via Bissolati, 21 - Roma - i documenti necessari per la stipulazione della convenzione. Dopo il risultato favorevole dell'esame dei documenti or ora detti, e non appena approvato dalla Gestione il progetto definitivo, l'Ispettorato Regionale dell'I.N.A. sarà munito di regolare procura per la stipulazione dell'atto di trasferimento dell'area. Contemporaneamente sarà provveduto alla stipulazione della convenzione.

Le deliberazioni degli organi competenti dovranno avere per oggetto la cessione dell'area alle condizioni in proposito concordate con la Gestione. E' necessario peraltro tenere presente che, nel caso di cessione gratuita, per ovviare alle speciali formalità di legge, richieste sia per l'atto di donazione — ai sensi dell'art. 782 cod. civ. — sia per gli atti accessori (autorizzazioni e mandati a donare e ad accettare donazioni) è indispensabile mettere espressamente in risalto, nella delibera, che la cessione dell'area viene fatta in considerazione ed in corrispettivo dei benefici che derivano all'offerente dall'esecuzione delle costruzioni previste dalla legge 28-2-1949 n. 43, indicando, ove del caso, (per i Comuni) che le nuove costruzioni contribuiscono alla diminuzione della disoccupazione locale e alla soluzione del problema degli alloggi per i meno abbienti, (per le Aziende e Cooperative) che le costruzioni eseguite direttamente vengono assegnate esclusivamnte ai propri dipendenti o soci.

8. Il numero dei piani dei fabbricati dovrà essere limitato a tre (piano terreno o rialzato più due piani superiori); si potranno ammettere deroghe sino ad uno od eccezionalmente due piani in più senza escensore soltanto quando risultino giustificate da esigenze di carattere urbanistico, come ad esempio la esistenza di edifici collaterali che precostituiscano un determinato ambiente edilizio, ovvero la necessità di variare gli aspetti del quartiere. Nei fabbricati autorizzati in deroga a quattro o cinque piani dovrà essere predisposta la sede per l'ascensore.

C) *Criteri per gli alloggi del tipo comune.*

1. Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina, ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

Il tipo di cucina dovrà essere scelto secondo le usanze locali.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino è opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile completamento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Si raccomanda di tenere il rapporto illuminante elevato, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2. L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

3. I progetti delle costruzioni, sia per il numero dei piani, sia per le attrezzature di servizio (acqua, spazzature) sia per il tipo di copertura dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche nonchè alle usanze locali.

4. L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento, dovrà essere normalmente di m. 3,30; in relazione ad esigenze climatiche particolari potranno tuttavia essere ammesse le altezze di 3,10 e di 3,50 da piano a piano, previste dall'U.N.I.

Per l'altezza normale di 3,30 da piano a piano dovranno impiegarsi 20 gradini con pedata di 30 cm. e larghezza utile di 110 cm.

5. Tutti gli infissi esterni dovranno essere unificati per quanto riguarda le dimensioni esterne del telaio, e cioè larghezza di cm. 59,5 - 65,5 - 7,5 per le finestre ad un battente; cm. 109 - 121 - 133 per quelle a due battenti; cm. 157,5 - 175,5 - 193,5 per quelle a tre battenti ed altezze di cm. 160,5 - 178,5 - 196,5 per le finestre e di cm. 244,5 - 262,5 - 280,5 per i balconi.

6. Le porte interne dovranno essere tutte ad una partita, di luce netta di cm. 0,60 - 0,70 - 0,80 per 2,05 cui corrispondano le seguenti misure di ingombra del riquadro della mostra di cm. 0,80 - 0,90 - 1,00 per 2,15 (riferita in base al pavimento finito).

D) *Progetti.*

La progettazione è regolata dalla Gestione Ina-Casa.

Gli Enti, Aziende o Cooperative che abbiano una assegnazione non inferiore a 100 milioni potranno provvedere direttamente al progetto col bandire un concorso secondo uno schema di bando concordato con la Gestione ed il cui giudizio sarà rimesso a commissioni permanenti regionali od interregionali (12).

---

(12) Con Mod. C. S. 1 la Gestione Ina-Casa ha fissato lo schema di bando di concorso.

Nell'elaborazione dei progetti destinati al concorso si raccomanda: a) di studiare la forma e le dimensioni della

Qualora gli Enti soggetti non si avvalgano di tale facoltà e per tutti i casi di importo inferiore la Gestione fornirà direttamente i progetti: in tal caso la Gestione potrà avvalersi di progetti tipo, ovvero progetti d'ufficio, ovvero potrà incaricare di volta in volta Uffici tecnici degli Enti prescelti, ovvero professionisti iscritti in un elenco, curando un'equa ripartizione secondo il criterio regionale e tenendo presente che ciascun progettista non potrà accumulare ogni anno più di 100 milioni di costruzioni da progettare, fra gli incarichi ricevuti attraverso concorso e quelli direttamente assegnatigli dalla Gestione.

---

camere in conformità alla più conveniente disposizione delle porte, delle finestre e dei mobili, in modo che gli spazi liberi risultanti corrispondano ad una precisa funzione e siano quanto meno possibile frazionati; b) di raggruppare il reparto notturno intorno al bagno; c) di dotare gli alloggi di ampie e profonde logge per la vita familiare all'aperto, sopratutto quando l'alloggio è situato nei piani superiori al rialzato; d) di prevedere ripostigli per tutti gli oggetti che non trovano posto negli armadi; e) di dotare gli alloggi di lavatoio per evitare che a questo scopo sia adibito il bagno.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati, che possono essere disegnati con qualsiasi tecnica, purchè in modo preciso:

1) Piano di distribuzione dei fabbricati nel lotto in rapp. 1:500, con le indicazioni delle quote altimetriche, dell'orientamento, delle distanze dai confini e tra gli edifici, degli accessi dalle strade, della sistemazione degli accessori collettivi (portinerie, lavatoi, spazi per giuoco, ecc.) e delle fognature;

2) Piante schematiche del piano terreno, del piano tipo e di quei piani che differiscono da questo, nel rapp. 1:100, con le dimensioni principali dell'edificio e dell'elemento di abitazione tipo (alloggio), distinguendo chiaramente le varie unità abitative familiari, possibilmente a colori;

3) Piante in rapp. 1:50 di un alloggio tipo, con la disposizione dell'arredamento, degli apparecchi igienico-sanitari, delle cucine, dei camini, degli ingombri di porte, degli armadi a muro, delle canne fumarie e di scarico, con le misure parziali dei vari ambienti e le indicazioni del sistema costruttivo;

4) Prospetti in rapp. 1:100 di tutte le fronti;

5) Prospetti in rapporto 1:50 di una porzione dell'edificio comprendente la colonna dei nuclei abitativi;

6) Sezioni in rapp. 1:100 con le rispettive quote tra i vari piani;

7) Schizzi prospettici tratti da punti di vista reali,

E' ammessa la collaborazione di progettisti, specialmente allo scopo di integrare la capacità creativa e la competenza costruttiva.

In tal caso, mentre l'onorario professionale sarà attribuito una sola volta, il massimale per l'importo annuo dei lavori potrà essere raddoppiato.

L'elenco dei progettisti di fiducia della Gestione verrà iniziato con l'inclusione di coloro che si sono fino ad ora distinti nella progettazione per l'Ina-Casa rispondendo a tutte le esigenze funzionali, estetiche, statiche e particolarmente in ordine all'economia di

---

delle costruzioni progettate con la eventuale visione di quelle già esistenti nella zona circostante il lotto, redatti nel numero che sarà ritenuto sufficiente dal progettista per dare la migliore cognizione della sistemazione generale e di alcuni elementi progettati;

8) Relazione redatta secondo lo schema tipo fornito dalla Gestione (allegato al Mod. C. S. 1);

9) Computo metrico estimativo su schema tipo, con voci prestabilite dall'Ente banditore;

10) Elenco prezzi fornito dall'Ente banditore (eguale per tutti i concorrenti).

Gli elaborati, non firmati dall'Autore (o dagli Autori), devono pervenire all'Ente banditore entro un periodo prefissato.

Detti elaborati devono essere accompagnati da una busta sigillata contenente una scheda su cui sarà apposta la firma dell'Autore o degli Autori ed il rispettivo domicilio; la busta è aperta in Roma, presso la sede dell'Ina-Casa, dopo la proclamazione della graduatoria.

Gli autori dei progetti risultati in graduatoria dovranno presentare il certificato di iscrizione all'albo professionale ed ogni altro documento che eventualmente sarà loro richiesto, per accertare il possesso dei requisiti all'epoca del bando.

Il giudizio sui progetti presentati è dato da una Commissione Giudicatrice, composta come segue:

1 rappresentante nominato dall'Ente banditore con funzioni di Presidente;

1 rappresentante eletto dall'Ordine degli Ingegneri della Regione o del Gruppo di Regioni;

1 rappresentante eletto dall'Ordine degli Architetti della regione o del gruppo di Regioni;

2 rappresentanti, un ingegnere ed un architetto, eletti dalle Associazioni della Regione o dal gruppo di Regioni aderenti all'A.N.I.A.I.

La Gestione Ina-Casa interviene nei lavori della Commissione con uno o due rappresentanti che hanno qualità di osservatori e che presenziano con diritto di parola (ma non di voto) a tutte le operazioni del Concorso.

costruzione; successivamente esso verrà aggiornato con l'inclusione di quei professionisti che si distingueranno nei progetti che verranno man mano presentati all'Ina-Casa, ovvero segnalati dalle commissioni di concorso regionali o interregionali.

Quando la Gestione Ina-Casa affida l'esecuzione dei progetti d'ufficio agli Uffici tecnici di Enti che abbiano particolare attrezzatura, corrisponderà un compenso pari al 40% della tariffa nazionale professionale categoria b), di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143, e senza dar luogo all'applicazione dell'art. 18 della Legge suddetta.

Il compenso ai liberi professionisti sarà regolato dalla tariffa professionale suddetta con la decurtazione del 20 % e senza dar luogo all'applicazione dell'articolo 18.

L'onere relativo ai progetti sarà computato in aggiunta alle spese sostenute dall'Ente incaricato ed al compenso corrisposto al medesimo per le funzioni di direzione ed amministrative e concorrerà alla determinazione del costo a vano delle costruzioni.

Per ciascuna provincia almeno un terzo dell'importo assegnato del Piano ordinario del II anno dovrà essere eseguito secondo progetti tipo.

I progetti tipo, sviluppati in ogni dettaglio tecnico-costruttivo e corredati da un'analisi completa dei costi, saranno adottati tutte le volte che essi si prestano ad un'armonica e varia associazione di elementi edilizi.

E) *Capitolati.*

Mentre di massima è prescritta l'adozione del « Capitolato Generale di appalto dei lavori di costruzione delle case per lavoratori » il Consiglio potrà autorizzare, per determinati casi ecezionali, l'adozione dei Capitolati Generali in uso presso le stazioni appaltanti previo adeguamento alle seguenti clausole:

1) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo secondo il criterio di cui all'art. 22 del Capitolato Generale Ina-Casa;

2) i singoli capitolati precisino che le imprese sono rigorosamente tenute ad applicare tutte le nor-

me di legge e di contratto collettivo di lavoro con particolare riferimento alle paghe tabellari;

3) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di Attuazione su proposta della Gestione Ina-Casa, uno dall'appaltatore ed il terzo con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione si svolga il lavoro;

4) sia fatto obbligo all'Impresa di avvalersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e nella direzione dei cantieri, che comportano un appalto di almeno 100 milioni;

5) sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, mentre dovrà essere escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni.

F) *Pagamenti.*

Gli Enti, le Aziende e le Cooperative sono impegnati alla scrupolosa osservanza delle condizioni e modalità prescritte per il pagamento dei mandati (13).

G) *Appalti.*

Per gli appalti da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta ai sensi dell'art. 33 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il me-

---

(13) Allo scopo di accelerare le operazioni inerenti ai finanziamenti e ai pagamenti, in relazione agli stati di avanzamento, la Gestione Ina-Casa ha studiato un sistema che è esposto nella circolazione n. 025/S. C. e che così può riassumersi:

Ogni stato di avanzamento rimesso dalla Stazione appaltante o dall'Impresa costruttrice deve giungere agli uffici della Gestione con un importo che sia confrontabile con quello che (secondo il preventivo approvato prima dell'appalto) deve essere l'importo dei lavori nella fase

todo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello dele medie compensate: la Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione Ina-Casa, immediatamente prima dell'apertura delle offerte, compilerà in assenza dei concorrenti e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il presidente, alla

---

interessata dal pagamento. A tale scopo la Stazione appaltante, in accordo con la Direzione lavori e coll'Impresa cura la sollecita predisposizione di una suddivisione degli importi di preventivo che tenga conto della successione cronologica dei lavori; l'importo del preventivo totale approvato diventerà così la somma di tanti importi parziali relativi a fasi bene individuate di esecuzione dei lavori, quali: scavi e sbancamenti; fondazioni; strutture solai fino alla prima, seconda, ... soletta; copertura e fine del rustico; opere di completamento murarie (pavimenti, intonaci, ecc.); impianti vari; finiture interne; finiture esterne; sistemazioni varie, ecc.

La successione dei lavori può essere precisata senza difficoltà dalla Direzione dei lavori, sentita l'impresa, e seguendo le buone norme costruttive relative al particolare cantiere interessato.

Per tutti i lavori in corso o da iniziare, i preventivi a misura verranno pertanto trasformati in un preventivo a forfait fittizio diviso in un certo numero di parti in modo che ad ognuna di esse corrisponda un importo in pagamento di facile ed immediato controllo.

Questo sistema non richiede modifiche al contratto eventualmente già stipulato che preveda lavori a misura; infatti anche la contabilità a misura è divisibile nel modo sopra illustrato, ed ogni stato d'avanzamento risulterà da una contabilità a misura fermata in predeterminate posizioni per facilità di computo e di controllo: in sostanza si tratta di predisporre un programma tecnico e cronologico, a cui ci si dovrà attenere durante i lavori in modo da poter emettere i certificati di pagamento solo a seguito di lavori già eseguiti, come è logico, ma anche già previsti nelle quantità salvo una ragionevole percentuale di oscillazione.

Per quanto riguarda infine il modo di pagamento, può darsi che il contratto eventualmente già firmato preveda, ad esempio, pagamenti a rate mensili. Basterà allora che nel predisporre i lavori come sopra detto la Direzione dei lavori suddivida i lavori stessi in gruppi eseguibili in un mese circa, tenendo presente, fra l'altro, che la Gestione non ha nulla in contrario ad accelerare i pagamenti abbreviando la durata delle rate, purchè sia efficacemente applicato il sistema di auto-controllo che forma oggetto delle norme suddette.

presenza dei concorrenti, apre e legge le offerte ricevute (14).

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse; indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta a tale ultima media.

Qualora la media finale sia tale che nessuna of-

Fermo restando il concetto della invariabilità delle somme autorizzate, nel senso che non si ammette alcun supero per il costo a vano di delibera e nessuna variante del totale se non dopo esame ed autorizzazione del Consiglio Direttivo della Gestione, il sistema in parola rappresenta senza dubbio un'utile precisazione degli impegni fra Impresa e Stazione appaltante, nonchè una regolarizzazione organizzativa dell'andamento del cantiere. Esso raggiunge nel contempo lo scopo fondamentale di permettere agli Uffici della Gestione una più rapida liquidazione dei certificati di pagamento, sulla base della cifra da liquidare e l'importo preventivo corrispondente al traguardo stabilito col sistema suddetto.

(14) La Gestione Ina-Casa ha fissato, con il Mod. S. C. 19 alcune norme e alcune formalità da seguire sopratutto in materia di offerte di gara, di documenti da produrre a corredo delle offerte stesse e di obblighi dell'impresa rimasta aggiudicataria.

In particolare i risultati della gara sono raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione. L'aggiudicazione provvisoria è senz'altro impegnativa per la ditta aggiudicataria, mentre nei riguardi della Stazione appaltante è subordinata alla ratifica della Gestione Ina-Casa, la quale ha, in ogni caso, facoltà di annullare la gara.

Nel caso che due o più offerte si trovassero ad avere uguale titolo per l'aggiudicazione, sarà deciso con sorteggio. L'aggiudicazione può aver luogo anche nel caso che risulti valida una sola offerta.

L'offerta di ribasso deve pervenire all'indirizzo indicato per la gara non più tardi delle ore... a mezzo posta, oppure a mano, nel qual caso la Stazione appaltante rilascia ricevuta.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; non sono accettati reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga in tempo utile.

Trascorso il termine indicato, non sono accettate nuove offerte, nè ammesse sostituzioni o varianti alle offerte già presentate. Non si fa luogo a gara di miglioria.

L'offerta deve pervenire in una busta portante, oltre all'indirizzo della Stazione appaltante, la dicitura « offerta per la gara d'appalto per costruzioni Ina-Casa nel Comune

ferta risulti in eccesso, si potrà aggiudicare il lavoro all'impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, semprechè la giuria dichiari di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massimo e minimo saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

La Gestione Ina-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle

---

di . . . . . ». Tale busta esterna deve contenere, oltre ai documenti di cui più sotto, un'altra busta chiusa contenente l'offerta vera e propria, sigillata con almeno un sigillo in ceralacca e firmata dall'impresa con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura.

La busta interna è aperta solamente dopo esame dei documenti e conseguente ammissione dell'impresa alla gara.

All'offerta vanno acclusi i seguenti documenti in carta libera:

a) una dichiarazione attestante di avere esaminato il progetto e gli elaborati relativi, accettandone senza riserva le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze, ecc., ai sensi dell'art. 1341 del C.C.; di aver preso visione del terreno, ove si eseguono le costruzioni; di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e che possono influire sull'andamento dei lavori; di aver tenuto conto delle prescrizioni di Capitolato circa la invariabilità e la revisione dei prezzi; di ritenere i prezzi medesimi di sua piena e assoluta convenienza e tali da consentire il ribasso che offre; di assumere a suo completo carico l'imposta generale sull'entrata;

b) il certificato generale legalizzato del Casellario Giudiziario ed il certificato di buona condotta pure legalizzato del titolare dell'Impresa, di data non anteriore a 4 mesi da quella della gara;

c) la quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un Istituto di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale, (eventualmente la Stazione Appaltante indichi i nominativi delle Banche ammesse) del deposito provvisorio di L. . . . . (lire . . . . . .) in contanti ferme restando le norme di cui all'art. 3 del Capitolato Generale per le Case Lavoratori.

Per le Cooperative e per i loro Consorzi il deposito provvisorio è di L. . . . . (lire . . . . . .).

Le società commerciali e le cooperative debbono aggiungere:

d) l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale in carta sem-

imprese concorrenti. Ha pure facoltà di disporre che, ove le stazioni appaltanti siano le Amministrazioni di piccoli Comuni, le gare si svolgano presso le Prefetture, con l'intervento di almeno un rappresentante della Gestione stessa.

I risultati delle gare saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'Ente, Azienda o Cooperativa è subordinato alla ratifica da parte della Gestione Ina-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo vengono restituiti, seduta stante, i depositi alle Imprese non rimaste aggiudicatarie.

---

plice, autenticate dal Notaio, e dichiarazione della Cancelleria del Tribunale che l'atto in parola è stato regolarmente omologato, che è tutt'ora in vigore e che non ha subito modifiche.

Per i « Consorzi » tra cooperative di Produzione e Lavoro, i documenti suddetti sono sostituiti dal fascicolo della Gazzetta Ufficiale nel quale è stato pubblicato il relativo decreto di costituzione a firma del Presidente della Repubblica;

e) un certificato della Cancelleria del Tribunale, in data non anteriore a 2 mesi da quella della gara, dal quale risulti che la Società o Cooperativa o Consorzio tra cooperative non si trova in liquidazione nè in fallimento o concordato;

f) la regolare delibera in copia autentica nella quale sia precisata la persona incaricata di concorrere alla gara ed a compiere tutte le incombenze relative alla aggiudicazione dell'appalto.

Le sole cooperative inoltre debbono produrre:

g) il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio.

L'impresa rimasta aggiudicataria provvisoria di un lotto con più di 250 vani, deve produrre entro cinque giorni dalla gara i certificati di buona condotta e penale dell'ingegnere o architetto addetto al cantiere.

La Stazione appaltante non trasmette alla Gestione il verbale di gara per la ratifica se l'impresa non ha prodotto detti certificati.

L'impresa aggiudicataria definitiva dell'appalto deve presentarsi alla data che è fissata dalla Stazione appaltante per la stipulazione del contratto, esibendo i documenti necessari, versando la cauzione definitiva e l'importo delle spese contrattuali, in armonia con quanto disposto in merito dal Capitolato Generale Ina-Casa e dal Capitolato Speciale.

L'impresa aggiudicataria definitiva dell'appalto deve iniziare i lavori secondo le istruzioni della Direzione dei lavori.

Il contratto a forfait è da preferirsi in genere, adottando opportune garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni a forfait.

La Gestione Ina-Casa potrà pure autorizzare l'appalto concorso, quando si tratti di realizzare particolari soluzioni costruttive od urbanistiche; in tal caso la Gestione Ina-Casa nominerà una Commissione giudicatrice.

Il numero minimo delle Imprese da invitare ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15 e dovrà comprendere sempre almeno tre imprese non locali ed altrettante cooperative o Consorzi di cooperative.

L'entità dei lavori, oggetto di ciascuna gara, sarà stabilita dalla Gestione Ina-Casa, ripartendo eventualmente in lotti l'importo dei lavori affidati ad uno stesso Ente, Azienda o Cooperativa.

Una stessa Impresa non potrà restare aggiudicataria di più lotti in una medesima provincia qualora l'importo corrispondente superi il 30% dell'importo totale assegnato annualmente alla provincia, con un minimo di 300 milioni.

Si invitano gli Enti, Aziende o Cooperative incaricati delle costruzioni ad adottare lo scorporo di alcune opere secondarie dall'appalto generale (impianti idrico sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.), ogni qual volta ciò sia possibile salvaguardando i termini dell'esecuzione e l'organica realizzazione dell'opera.

Tali appalti scorporati verranno effettuati con gare ufficiose, locali o regionali.

Per tali appalti sussidiari sarà applicato il metodo della migliore offerta, invitando preferibilmente almeno tre ditte per ciascuna fornitura.

L'Ente, Azienda o Cooperativa appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto concorso, invitando ditte specializzate a presentarse il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

H) *Compensi agli Enti, Aziende e Cooperative* (15).

---

(15) I punti H), I), L), M) ed N), ed i punti O), P),

I) *Raggruppamenti di Aziende* (15).

L) *Ripartizione delle costruzioni dirette di Aziende o Cooperative che interessano diversi Comuni* (15).

M) *Esecuzione dei lavori da parte di Aziende e Cooperative* (15).

N) *Obblighi degli Enti, delle Aziende e delle Cooperative* (15).

O) *Finanziamento dei lavori* (15).

P) *Responsabilità degli Enti, Aziende e Cooperative* (15).

Q) *Vigilanza e collaudi* (15).

---

e Q) sono quelli contenuti nei «Criteri e Modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori, previsti nel Piano del 1° anno» (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1950 e riportati nel volume «Le Case per lavoratori - Il Piano Fanfani», 2ª ediz. pagg. 238 e segg.). Essi sono stati confermati dal Comitato di attuazione (delibera n. 49) per i punti da H) ad N) e dal Consiglio direttivo per gli altri tre punti.

IL PIANO DI AMPLIAMENTO DEL II ANNO

IL PIANO DI AMPLIAMENTO DEL II ANNO

I. IMPOSTAZIONE DEL PIANO.

Con deliberazione del Comitato di attuazione n. 58, assunta nella seduta del 28 giugno 1950, venivano disposte le costruzioni di case per lavoratori del Piano del II anno, relativo al periodo contributivo fino al 31 marzo 1952 (1).

Nello stesso Piano era prevista la possibilità di iniziare le costruzioni — fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento del Piano stesso — entro l'anno 1950 (2).

Esigenze pratiche hanno impedito di realizzare tale anticipo delle costruzioni. D'altra parte è evidente la opportunità, data la disoccupazione esistente nel Paese, di impostare immediatamente uno speciale programma che, avvalendosi di particolari facilitazioni, consenta il sollecito utilizzo delle giacenze di tesoreria, impegnando le competenze fino a tutto il 30 settembre 1952.

Tenuto conto delle deliberazioni precedenti:

a) nn. 63 e 63, assunte nella seduta del 6 settembre 1950; nn. 70 e 71, assunte nella seduta del 39 tembre 1950; nn. 70 e 71, assunte nella seduta del 23 novembre 1950; nn. 75 e 76, assuunte nella seduta del 21 dicembre 1950, con cui sono state date autorizzazioni ad Aziende e Cooperative a costruire direttamente per i propri dipendenti, per un importo complessivo di 13.977,1 milioni, di cui 1.924,4 milioni nel Sud-Isole;

b) n. 66, assunta nella seduta del 27 settembre 1950, con cui sono stati affidati incarichi ad Enti, a sensi dell'art. 11 comma 1) della Legge, con la

---

(1) Vedi il Piano riportato a pag. 14 e segg.
(2) Vedi il punto n. 8 del Piano del II anno a pag. 20.

assegnazione di fondi da anticiparsi sul Piano del III anno, per un importo complessivo di 430 milioni, di cui 385 milioni nel Sud-Isole;

c) n. 72, assunta nella seduta del 29 novembre 1950, con cui sono stati dati incarichi ad Amministrazioni dello Stato, a sensi dell'art. 11 comma 1) della Legge, per costruzioni da asegnare ai propri dipendenti, per un importo complessivo di 327 milioni, di cui 22 milioni nel Sud-Isole;

d) n. 78, assunto nella seduta del 21 dicembre 1950, con cui sono stati dati incarichi ad Enti, a sensi dell'art. 11, comma 1) della Legge, con stanziamenti straordinari, per un importo complessivo di 20.775 milioni, di cui 9.205 nel Sud-Isole, da utilizzarsi con particolari agevolazioni;

e) nn. 60 e 74 assunte nelle sedute del 6 settembre 1950 e 31 dicembre 1950, con cui è stata dichiarata la decadenza di autorizzazioni date ad Aziende e Cooperative per costruzioni dirette per i propri dipendenti, per un importo complessivo di 2.491,7 milioni, di cui 250,4 nel Sud-Isole;

si delibera di raggruppare tutte le assegnazioni suddette in un piano da denominare « Ampliamento del II anno », comprendente pertanto l'assegnazione complessiva, al netto delle decadenze, di 33.017,4 milioni, di cui 11.291,0 milioni (34,2%) nel Sud-Isole.

La ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale è fatta, per ciascuna delle zone di cui all'articolo 13 delle Norme Integrative, indicando:

— i Comuni inclusi nel Piano;

— l'importo delle costruzioni;

— l'Ente incaricato delle costruzioni ovvero le Aziende o Cooperative autorizzate;

— il gruppo al quale viene assegnato il Comune, ai fini del costo massimo a vano;

— il numero minimo di vani da costruire.

Nello stesso Piano è riportato il riepilogo provinciale delle assegnazioni. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli indicati in ciascuna delle delibere di autorizzazione o di incarico sopra

elencate, e per il Piano straordinario nella delibera n. 77, che modifica temporaneamente i criteri e le modalità per le costruzioni del Piano del II anno.

II. COSTRUZIONI PREVISTE.

Le costruzioni del Piano di ampliamento del II anno ammontano a 33.017,4 milioni di lire, e sono ripartite nelle seguenti tabelle, nelle quali gli importi in milioni sono al netto della quota di spese generali della Gestione Ina-asa.

Le costruzioni sono distinte provincia per provincia in due grandi branche: quelle da farsi nei capoluoghi e quelle da eseguirsi negli altri Comuni. Vengono poi indicati la stazione appaltante e il numero degli alloggi da costruire.

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Decadenze	Importo netto	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Alessandria	200,0	19,5	219,5	—	43,0	43,0	200,0	62,5	262,5	—	262,5	173
Asti	—	68 0	68,0	—	—	—	—	68 0	68.0	—	68.0	44
Cuneo	—	31,5	31.5	—	28,5	28,0	—	60,0	60,0	—	60 0	38
Novara	—	127 0	127.0	100,0	215.0	315 0	100 0	342 0	442.0	9.0	433.0	277
Torino	515,0	879,7	1.394,7	—	259 3	259 3	515,0	1.139.0	1.654,0	80.8	1.573 2	986
Vercelli	—	21,0	21,0	—	256,3	256 3	—	277,3	277,3	35.0	242.3	167
PIEMONTE	715,0	1.146,7	1.861,7	100,0	802,1	902,1	815 0	1.948,8	2.763,8	124,8	2.639,0	1.685
VALLE D'AOSTA	40,0	112,5	152,5	—	37,0	37,0	40,0	149,5	189.5	29 0	160,5	114
Bergamo	300,0	65 0	365,0	70,0	81,8	151 8	370.0	146.8	516 8	24,9	491 9	341
Brescia	300,0	106.0	406,0	—	372,9	372,9	300,0	478,9	778 9	49,8	729 1	515
Como	120,0	156,0	276 0	—	409.3	409,3	120.0	565.3	685 3	—	685.3	428
Cremona	100,0	35 0	135,0	40,0	41.5	81 5	140,0	76.5	216,5	—	216,5	135
Mantova	-	22,0	22,0	—	37.0	37.0	—	59,0	59,0	—	59.0	36
Milano	915,0	2.125,9	3.035,9	840,0	587,3	1.427,3	1.755,0	2.708.2	4.463,2	611.8	3.851,4	2.680
Pavia	100,0	74 3	174 3	—	55,1	55,1	100,0	129,4	229,4	42,1	187,3	150
Sondrio	—	12,0	12,0	—	31,0	31 0	—	43,0	43,0	—	43,0	27
Varese	150,0	39,0	189.0	350.0	71,0	421.0	500,0	110.0	610.0	62,2	547,8	377
LOMBARDIA	1.985,0	2.630 2	4.615,2	1,300,0	1.686.9	2.986,9	3.285,0	4.317,1	7.602,1	790,8	6.811,3	4.689
Bolzano	200.0	15.2	215,2	—	201,5	201,5	200.0	216,7	416,7	—	416,7	251
Trento	150,0	38,0	188,0	—	27,0	27,0	150,0	65,0	215,0	—	215,0	129
TRENTINO A. A.	350,0	53,2	403,2	—	228,5	228,5	350,0	281,7	631.7	—	631,7	380

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Decadenze	Importo netto	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Belluno	—	19,0	19,0	—	11,5	11,5	—	30,5	30,5	53,6	23,1	19
Padova	250,0	63,0	313,0	—	68,0	68,0	250,0	131,0	381,0	23,5	357,5	250
Rovigo	—	7,0	7,0	—	16,0	16,0	—	23,0	23,0	6,0	17,0	14
Treviso	120,0	42,0	162,0	—	60,4	60,4	120,0	102,4	222,4	14,8	207,6	146
Venezia	350,0	248,1	598,1	95,0	8,0	103,0	445,0	256,1	701,1	175,6	525,5	417
Verona	400,0	96,0	496,0	—	8,0	8,0	400,0	104,0	504,0	4,0	500,0	332
Vicenza	200,0	68,0	268,0	—	364,0	364,0	200,0	432,0	632,0	18,1	613,9	405
VENETO	1.320,0	543,1	1.863,1	95,0	535,9	630,9	1.415,0	1.079,0	2.494,0	295,6	2.194,4	1.583
Gorizia	200,0	14,5	214,5	45,0	80,0	125,0	245,0	94,5	339,5	—	339,5	224
Udine	200,0	62,0	262,0	—	80,7	80,7	200,0	142,7	342,7	38,0	304,7	210
FRIULI VENEZIA G.	400,0	76,5	476,5	45,0	160,7	205,7	445,0	237,2	682,2	38,0	644,2	434
Genova	530,0	745,0	1.275,0	—	20,0	20,0	530,0	765,0	1.295,0	167,0	1.128,0	756
Imperia	—	—	—	—	12,0	12,0	—	12,0	12,0	—	12,0	7
La Spezia	150,0	42,0	192,0	—	16,0	16,0	150,0	58,0	208,0	—	208,0	125
Savona	200,0	156,5	356,5	—	56,5	56,5	200,0	213,0	413,0	—	413,0	248
LIGURIA	880,0	943,5	1.823,5	—	104,5	104,5	880,0	1.048,0	1.928,0	167,0	1.761,0	1.136
Bologna	600,0	218,6	818,6	70,0	25,0	95,0	670,0	243,6	913,6	84,9	828,7	560
Ferrara	200,0	103,0	303,0	—	12,0	12,0	200,0	115,0	315,0	—	315,0	190
Forlì	150,0	43,5	193,5	100,0	24,1	124,1	250,0	67,6	317,6	—	317,6	197
Modena	—	7,5	7,5	—	0,3	0,3	—	7,8	7,8	5,0	2,8	4
Parma	—	188,0	188,0	—	53,3	53,3	—	241,3	241,3	12,5	228,8	152
Piacenza	—	76,0	76,0	—	42,0	42,0	—	118,0	118,0	—	118,0	74
Ravenna	—	36,0	36,0	30,0	20,0	50,0	30,0	56,0	86,0	—	86,0	50
Reggio Emilia	—	22,0	22,0	—	19,6	19,6	—	41,6	41,6	60,0	18,4	26
EMILIA-ROMAGNA	950,0	694,6	1.644,6	200,0	196,3	396,3	1.150,0	890,9	2.040,9	162,4	1.878,5	1.253

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Decadenze	Importo netto	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Arezzo	50,0	—	50,0	50,0	14,0	64 0	100,0	14,0	114,0	—	114,0	74
Firenze	250,0	104.5	354 5	180,0	86,5	166,5	430,0	191,0	621,0	78,3	542,7	390
Grosseto	—	23,5	23,5	—	—	—	—	23,5	23,5	—	23 5	15
Livorno	250,0	169,0	419,0	—	10,0	10,0	250,0	179,0	429,0	75,8	352,2	283
Lucca	100,0	2,5	102,5	150,0	22,5	172,5	250,0	25,0	275,0	—	275 0	181
Massa Carrara	—	22,0	22,0	—	2,0	2 0	—	24,0	24,0	30,0	6,0	15
Pisa	200,0	35,5	235,5	—	—	—	200,0	35,5	235,5	—	235,5	155
Pistoia	—	3,0	3,0	—	6,5	6,5	—	9,5	9,5	—	9,5	5
Siena	80.0	12,0	92,0	25,0	—	25,0	105,0	12,0	117,0	—	117,0	76
TOSCANA	930,0	372,0	1.302,0	405,0	141,5	546 5	1.335,0	513,5	1.848,5	184,1	1.664,4	1.194
Perugia	—	13,0	13,0	100,0	19,0	119,0	100,0	32,0	132,0	—	132,0	82
Terni	200,0	28,0	228,0	—	11,5	11,5	200,0	39,5	239,5	—	239,5	158
UMBRIA	200,0	41,0	241,0	100,0	30,5	130,5	300,0	71,5	371,5	—	371,5	240
Ancona	150,0	68,5	218,5	70,0	12,0	82,0	220,0	80,5	300,5	—	300,5	188
Ascoli Piceno	—	—	—	—	3,5	3,5	—	3,5	3,5	10,7	7,2	2
Macerata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesaro Urbino	—	16,0	16,0	70,0	—	70,0	70,0	16,0	86,0	18,0	68,0	58
MARCHE	150,0	84,5	234,5	140,0	15,5	155,5	290.0	100,0	390,0	28,7	361,3	248
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,2	—
Latina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rieti	90,0	12,0	102,0		—	—	90,0	12,0	102,0	—	102,0	67
Roma	1.375,0	1.298,5	2.673,5	100,0	—	100,0	1.475,0	1.298,5	2.773,5	332,7	2.440,8	1.627
Viterbo	50,0	12,0	62,0	—	4,0	4,0	50,0	16,0	66,0	—	66,0	43
LAZIO	1.515,0	1.322,5	2.837,5	100,0	4,0	104,0	1.615,0	1.326,5	2.941,5	336,9	2.604,6	1.737

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Decadenze	Importo netto	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Campobasso	70,0	22,5	92,5	40,0	—	40,0	110,0	22,5	132,5	—	132,5	82
Chieti	90,0	12,0	102,0	140,0	—	140,0	230,0	12,0	242,0	4,6	237,4	159
L'Aquila	150,0	—	150,0	200,0	49,5	249,5	350,0	49,5	399,5	—	399,5	247
Pescara	150,0	—	150,0		54,0	54,0	150,0	54,0	204,0	18,0	186,0	134
Teramo	70,0	—	70,0	—	—	—	70,0	—	70,0	—	70,0	42
ABRUZZI E MOLISE	530,0	34,5	564,5	380,0	103,5	483,5	910,0	138,0	1.048,0	22,6	1.025,4	664
Avellino	100,0	—	100,0	—	—	—	100,0	—	100,0	—	100,0	60
Benevento	200,0	34,5	234,5	—	—	—	200,0	34,5	234,5	—	234,5	142
Caserta	70,0	12,0	82,0	—	—	—	70,0	12,0	82,0	—	82,0	49
Napoli	1.115,0	443,9	1.558,9	1.035,0	—	1.035,0	2.150,0	443,9	2.593,9	12,0	2.581,9	1.620
Salerno	250,0	35,0	285,0	400,0	30,0	430,0	650,0	65,0	715,0	5,0	710,0	472
CAMPANIA	1.735,0	525,4	2.260,4	1.435,0	30,0	1.465,0	3.170,0	555,4	3.725,4	17,0	3.708,4	2.343
Bari	500,0	84,5	584,5	600,0	—	600,0	1.100,0	84,5	1.184,5	27,9	1.156,6	750
Brindisi	220,0	12,0	232,0	50,0	—	50,0	270,0	12,0	282,0	—	282,0	173
Foggia	320,0	122,5	442,5	130,0	—	130,0	450,0	122,0	572,5	14,5	558,0	380
Ionio (Taranto)	400,0	37,0	437,0	—	—	—	400,0	37,0	437,0	2,2	434,8	288
Lecce	175,0	12,0	187,0	70,0	—	70,0	245,0	12,0	257,0	—	257,0	170
PUGLIA	1.615,0	268,0	1.883,0	850,0	—	850,0	2.465,0	268,0	2.733,0	44,6	2.688,4	1.761
Matera	—	16,0	16,0	30,0	—	30,0	30,0	16,0	46,0	—	46,0	30
Potenza	100,0	—	100,0	—	—	—	100,0	—	100,0	—	100,0	66
BASILICATA	100,0	16,0	116,0	30,0	—	30,0	1 0,0	16,0	146,0	—	146,0	96

PROVINCIE	Capoluogo			Altri Comuni			Totale Provincia			Decadenze	Importo netto	Numero minimo alloggi
	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale	Incarichi ad Enti	Autorizz. ad Azien. e Cooper.	Totale			
Catanzaro . . .	150,0	30,0	180,0	80,0	127,5	207,5	230,0	157,5	387,5	29,2	358,3	234
Cosenza	200,0	12,0	212,0	—	23,5	23,5	200,0	35,5	235,5	-	235,5	142
Reggio Calabria . .	400,0	63,5	463,5	75,0	23,5	98,5	475,0	87,0	562,0	—	562,0	328
CALABRIA	750,0	105,5	855,5	155,0	174,5	329,5	905,0	280,0	1.185,0	29,2	1.155,8	704
Agrigento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta . . .	—	23,5	23,5	—	—	—	—	23,5	23,5	—	23,5	15
Catania	375,0	31,0	406,0	—	—	—	475,0	31,0	406,0	—	406,0	245
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	450,0	35,5	485,5	7,0	—	7,0	457,0	35,5	492,5	—	492,5	297
Palermo	650,0	214,5	864,5	30,0	—	30,0	680,0	214,5	894,5	13,5	881,0	541
Ragusa	—	—	—	—	16,0	16,0	—	16,0	16,0	—	16,0	10
Siracusa . . .	—	23,5	23,5	—	—	—	—	23,5	23,5	—	23,5	14
Trapani	100,0	23,5	123,5	—	12,0	12,0	100,0	35,5	135,5	—	135,5	89
SICILIA	1.575,0	351,5	1.926,5	37,0	28,0	65,0	1.612,0	379,5	1.991,5	13,5	1.978,0	1.211
Cagliari	—	52,5	52,5	220,0	209,0	429,0	220,0	261,5	481,5	108,5	373,0	301
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sassari	150,0	12,0	162,0	50,0	—	50,0	200,0	12,0	212,0	15,0	197,0	128
SARDEGNA	150,0	64,5	214,5	270,0	209,0	479,0	420,0	273,5	693,5	123,5	570,0	329
CENTRO-NORD	9.435,0	8.020,3	17.455,3	2.485,0	3.943,4	6.428,4	11.920,0	11.963,7	23.883,7	2.157,3	21.726,4	14.693
SUD-ISOLE	6.455,0	1.384,4	7.839,4	3.157,0	545,0	3.702,0	9.612,0	1.929,4	11.541,4	250,4	11.291,0	7.108
TOTALE . . .	15.890,0	9.404,7	24.294,7	5.642,0	4.488,4	10.130,4	21.532,0	13.893,1	35.425,1	2.407,7	33.017,4	21.801

III. NORME REGOLATRICI DEL PIANO.

Con la delibera del Comitato di attuazione n. 49 del 24 maggio 1950, furono fissati i Criteri e le modalità per le costruzioni previste nel Piano del II anno (3).

Considerata la programmazione di lavori straordinari contro la disoccupazione invernale e considerata altresì l'opportunità di consentire un acceleramento anche nell'inizio dei lavori del Piano ordinario del II anno, fino al 31 marzo 1951 le norme e procedure contenute nella delibera suddetta possono essere attenuate, per favorire l'immediato inizio dei lavori, nei casi in cui il rispetto di tali norme dovesse ritardare la realizzazione delle costruzioni:

Punto A)

Il costo massimo a vano per i Comuni assegnati ai gruppi B) e C) verrà maggiorato del 5% rispetto ai massimali risultanti dall'applicazione della delibera n. 49.

Il costo dell'area, comprensivo del contributo per i servizi, potrà essere ammesso fino ad un'incidenza massima del 10% sul costo delle costruzioni, portando in aumento del costo massimo la differenza fra il costo effettivo dell'area e le percentuali limiti del 2 - 4 - 6% a seconda che si tratti di località con popolazione rispettivamente fino a 100.000, 500.000 o più abitanti; in ogni caso però la maggiore incidenza rispetto ai massimali non può portare il costo a vano al disopra delle 392.000 lire.

Punto B)

Nel periodo sopraindicato e per le costruzioni nei Capoluoghi di provincia e nei Comuni non capoluogo aventi più di 30.000 abitanti, per le aree comprese nel piano regolatore la Gestione potrà autorizzare la adozione delle norme fissate dal Regolamento edilizio del Comune, anche se in deroga a quelle del Comitato.

---

(3) V. pag. 27 e segg.

Punto D)

Qualora per esigenze dell'urgenza del Piano dovessero essere utilizzati professionisti per importo oltre il massimale di 100 milioni, il supero verrà scomputato negli anni futuri.

Punto E)

Come facilitazioni nelle condizioni di pagamento atte a favorire l'affluenza delle offerte alle gare si concederà, negli appalti effettuati nel periodo suddetto, l'esonero dalla cauzione senza alcun onere per le Imprese; si riconoscerà un anticipo dell'85% sull'importo dei materiali acquistati; si prescriverà che l'importo dei singoli stati di avanzamento sia frazionato in rate di circa 1/10 del totale (norma da introdurre nei singoli capitolati speciali).

Punto G)

Per casi particolari, e limitatamente al periodo sopraindicato, potranno essere indetti appalti per lotti di importo sino a 900 milioni; il limite di aggiudicazione di una sola provincia di cui al punto G) della delibera n. 49, verrà elevato da 300 a 500 milioni.

In considerazione dell'urgenza di aprire nuovi cantieri per venire incontro alla disoccupazione invernale e della convenienza di valersi della collaborazione già in atto da parte di imprese che possano assicurare il rispetto dei vantaggi di prezzo e di tempo già realizzati in precedenti appalti, si ritiene di poter adottare l'estensione di appalto. Tale estensione potrà essere autorizzata soltanto nello stesso Comune e nei casi in cui la Gestione riconosca la bontà dei precedenti risultati, (come qualità, costo, rapidità e correntezza), entro il limite di 150 milioni, aumentabili nel solo caso che l'importo originario fosse maggiore e fino a raddoppiare l'importo stesso.

La Gestione, ai fini dell'acceleramento, darà la precedenza all'estensione di appalto .Ove questa non sia ottenibile, provvederà mediante appalto per grandi lotti, da effettuarsi con una procedura d'urgenza.

Termine ed inizio dei lavori.

Per le località in cui non è ancora stata perfezionata l'acquisizione dell'area occorrente, l'Ente incaricato delle costruzioni dovrà provvedere alla presentazione di aree idonee, accordandosi col Comune per i necessari servizi e documentando il corrispondente impegno del medesimo, in modo che la Gestione possa procedere entro il 31 gennaio alla richiesta del decreto di occupazione temporanea.

I contratti per le estensioni di appalto debbono essere sottoscritti entro il 28 febbraio 1951.

Le gare di appalto debbono essere effettuate entro il 31 marzo 1951.

Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti termini comporta il decadimento dell'incarico.

Limite di applicazione.

Le attenuazioni sulle norme e le facilitazioni concesse con la presente delibera decadranno automaticamente il 31 marzo 1951, ed a partire da tale data le norme della delibera n. 49 dovranno essere applicate senza eccezioni.

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE
OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Roma, 15 luglio 1950

Circolare n. 8 - Prot. n. A.I./1600

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
LORO SEDI

Oggetto: *Consegne alloggi I.N.A.-CASA*

Da più Enti (Enti Appaltanti, Aziende, Raggruppamenti, Cooperative) che si comprendono sotto la denominazione di Stazioni Appaltanti in quanto costruiscono case per lavoratori, nell'ambito dell'I.N.A.-CASA e in attuazione dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, vengono richieste a questa Gestione le modalità di consegna degli alloggi ultimati.

A tal uopo è stato disposto che gli Uffici del Lavoro, cui è devoluta, a norma di Legge, l'assegnazione degli alloggi ai lavoratori (1), segnalino agli Enti

(1) Nessuna norma legislativa, che io sappia, attribuisce agli Uffici del Lavoro la « assegnazione » degli alloggi. Detti Uffici hanno il compito di raccogliere le domande per le assegnazioni di alloggi per lavoratori, d'istruirle e di assistere le Comimssioni provinciali (nelle persone del

in indirizzo gli aventi diritto prescelti quali « assegnatari » con promessa di vendita o in locazione, comunicando i dati necessari per individuare i singoli alloggi assegnati a ciascun lavoratore.

In base a tali comunicazioni le Stazioni Appaltanti provvederanno, in nome e per conto della Gestione, a consegnare i singoli alloggi agli assegnatari, immettendo i medesimi negli alloggi stessi con un verbale provvisorio di consegna (2). Copia di detto verbale verrà trasmesso alla Gestione insieme con l'elenco degli alloggi consegnati e con tutti i dati e caratteristiche del fabbricato.

Dopo la consegna suddetta, la Gestione provvederà ad indicare alle Stazioni Appaltanti i numeri di matricola definitivi dei fabbricati e dei singoli alloggi consegnati.

Gli Enti in indirizzo, qualora non vengano prescelti quali amministratori a norma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, provvederanno successivamente ad effettuare le consegne definitive dell'intero fabbricato all'Ente Amministratore che verrà loro indicato dalla Gestione, rimettendo a quest'ultimo, con i singoli verbali di consegna provvisori agli assegnatari, tutta la documentazione concernente il fabbricato e le assegnazioni affettuate.

per *il Presidente della Gestione*
INA-CASA - CARAPEZZA

Direttore che è membro di diritto della Commissione e di un funzionario con mansioni di segretario) nella formazione delle graduatorie, in base agli artt. 14 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Disposizioni in materia di assegnazioni da parte degli Uffici del Lavoro si trovano nella circolare n. 9 prot. AI/1601 del 15 luglio 1950 della Gestione Ina-Casa.

(2) La bozza del « verbale di consegna » è del seguente tenore:
Il sottoscritto
locatario (o assegnatario) dell'appartamento sito in
Via
n. piano int.
come da contratto stipulato il
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE
OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Roma 15 luglio 1950

Circolare n. 9, Prot. n. AI/1601

A TUTTI GLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
LORO SEDI

Oggetto: *Assegnazione alloggi con promessa di vendita ed in locazione.*

In relazione alle numerose richieste pervenuteci al riguardo, si ritiene opportuno stabilire la procedura che gli Uffici del Lavoro dovranno adottare per provvedere all'assegnazione degli alloggi « con promessa di vendita » e « in locazione » una volta diventate definitive le graduatorie (3).

A) *Trasmissione graduatorie.*

Gli Uffici del Lavoro trasmetteranno alla Gestione le copie delle graduatorie, mentre le domande e la relativa documentazione resteranno archiviate, fino a nuova disposizione, presso gli Uffici medesimi.

In ogni graduatoria (4), trasmessa alla Gestione, e compilata per ordine di classe e di punteggio, dovranno essere anche indicati, a fianco di ogni nominativo, il numero dei vani richiesto dal lavoratore, il nume-

---

aver visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sotto-elencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

(3) Con circolare n. 2/A. I. del 4 marzo 1950 la Gestione Ina-Casa ha dato delle disposizioni in merito alle assegnazioni degli alloggi e alla presentazione delle domande. Esse riguardavano le costruzioni del Piano iniziale e possono ormai considerarsi superate dalle norme successive.

(4) E' da ritenere che si tratti della graduatoria definitiva, quella cioè risultante dopo la decisione delle eventuali opposizioni.

ro massimo dei vani a cui il lavoratore stesso avrebbe diritto, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare più uno, il numero dei vani assegnati in via definitiva, nonchè l'indirizzo denunciato dai singoli assegnatari.

B) *Assegnazione alloggi con promessa di vendita.*

1. In base alle risultanze delle comunicazioni suddette, in relazione al bando precedentemente pubblicato, la Gestione invierà agli Uffici del Lavoro, in originale e copia, le lettere di assegnazione provvisoria in numero corrispondente agli alloggi disponibili per ogni graduatoria. In tali lettere verranno specificati i necessari dati per individuare i singoli alloggi, mentre saranno lasciati in bianco i nominativi degli assegnatari.

2. Gli Uffici del Lavoro, sulla base delle graduatorie definitive, procederanno alle assegnazioni dei singoli alloggi lasciando facoltà di scelta secondo l'ordine delle graduatorie oppure, ove ciò non sia possibile, seguendo per numero di interno l'ordine della graduatoria stessa, ma rispettando il numero dei vani indicato nella graduatoria per ciascun assegnatario.

3. Seguite le modalità indicate al numero 2) e destinati gli alloggi, gli Uffici del Lavoro, completeranno le lettere di assegnazione ricevute dalla Gestione con il nominativo dei singoli assegnatari, consegneranno a ciascuno di essi l'originale della lettera che lo riguarda e cureranno che la copia, debitamente firmata per accettazione, venga restituita alla Gestione. Gli Uffici del Lavoro completeranno le lettere con l'indicazione degli eventuali accessori (cantine, ripostigli, ecc.), ove questi non risultassero nelle lettere medesime.

4. Effettuate le assegnazioni, gli Uffici del Lavoro compileranno l'elenco definitivo degli assegnatari indicando a fianco di ciascuno i dati necessari per individuare gli alloggi, e ne invieranno l'originale alla Gestione e copia alla Stazione Appaltante (Ente, Azienda, Cooperativa, Raggruppamento), che dovrà curare la consegna degli alloggi agli aventi diritto secondo le modalità indicate dalla Gestione con circolare n. 8, prot. n. AI/1600, del 15 luglio 1950.

C) *Assegnazione alloggi in locazione.*

1. La Gestione restituirà agli Uffici del Lavoro le graduatorie definitive munite del visto di convalida.

Gli Uffici del Lavoro procederanno in conseguenza alla assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, con la medesima procedura di scelta fissata alla lettera B).

Verrà quindi compilato l'elenco delle assegnazioni definitive, con la indicazione dei dati necessari per individuare gli alloggi.

La comunicazione dell'avvenuta assegnazione ai singoli interessati verrà data con lettera a firma del Direttore dell'Ufficio del Lavoro redatta nei seguenti termini:

« *Al Signor* . . . . . .

« Oggetto: *Assegnazione alloggi in locazione INA-CASA.*

« *A pubblicazione avvenuta nel Foglio Annunzi*
« *Legali della Prefettura di* . . . . . *in data* . . . . .
« *della graduatoria definitiva per l'assegnazione de-*
« *gli alloggi in locazione costruiti dalla Gestione*
« *INA-CASA nel Comune di* . . . . . *si comu-*
« *nica che la S. V. figura al N.* . . . . . *classe* . . . . .
« *con punti* . . . . . .

« *Pertanto, la S. V. deve ritenersi assegnataria in*
« *locazione di un appartamento di vani legali n.* . . .
« *(vani utili n.* . . . . + ...), *sito nel Comune*
« *di* . . . . . (*Prov.* . . . . . .) *Via* . . . . . .
« *n.* .. . . . *scala* . . . . *int.* . . .

« *Per la stipulazione del contratto di locazione la*
« *S. V. si rivolgerà a* . . . . . (5).

« *Per la consegna dell'alloggio* (6) *e per il perfezio-*

---

(5) Lo spazio in bianco verrà completato dall'Ufficio del Lavoro in base alle indicazioni contenute nelle lettere con le quali la Gestione restituirà le graduatorie convalidate.

(6) La Gestione Ina-Casa ha predisposto un contratto tipo di assegnazione con promessa di vendita e uno schema di contratto di locazione degli alloggi, che si ritiene opportuno di riportare integralmente più sotto a pag. 67 e a pag. 78.

« namento delle operazioni relative, dopo la stipula « del contratto, la S. V., munita della presente lettera « si rivolgerà a . . . . . (Stazione Appaltante).

« Si prega di restituire l'unita copia della pre- « sente, debitamente sottoscritta, per accettazione.

Il Direttore dell'Ufficio del Lavoro

La copia sottoscritta per accettazione dagli assegnatari dovrà essere inviata alla Gestione a cura degli Uffici del Lavoro.

Anche per gli alloggi in locazione, come per quelli con promessa di vendita (vedi lettera B) gli Uffici del Lavoro trasmetteranno tanto alla Gestione quanto alle Stazioni Appaltanti l'elenco delle assegnazioni definitive e le Stazioni Appaltanti provvederanno alla consegna degli alloggi secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 8, prot. n. AI/1600 del 15 luglio 1950.

Successivamente, sulla base degli elenchi definitivi pervenuti alla Gestione dopo l'assegnazione, la Gestione stessa provvederà a comunicare ai singoli interessati ed ai consegnatari dei fabbricati, il numero di matricola definitivo di ciascun alloggio assegnato.

Per tali alloggi in locazione costruiti da Aziende, Cooperative, Raggruppamenti, ecc., l'Ufficio del Lavoro inviterà le Aziende e Cooperative interessate ad istituire i « Comitati Misti » previsti dall'Art. 11 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43 ed a darne comunicazione immediata alla Gestione.

Per quanto concerne le quote provvisorie degli alloggi da assegnare con promessa di vendita ed i canoni di affitto per quelli in locazione, questa Gestione si riserva di comunicare successivamente le istruzioni del caso.

Si precisa infine che una volta divenute definitive le graduatorie cessa ogni competenza della Commissione Provinciale; tutte le operazioni successive di cui è detto nella presente circolare e nella circolare n. 8 dovranno essere svolte, secondo le rispettive competenze, dall'Ufficio del Lavoro e dalle Stazioni Appaltanti.

per *il Presidente della gestione*
INA-CASA: CARAPEZZA

II. CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI.

1. CONTRATTO TIPO DI ASSEGNAZIONE CON PROMESSA DI VENDITA.

Fra la Gestione INA-Casa, Ente Autonomo creato con Legge 28 febbraio 1949, n. 43, in persona del Sig. . . . . il quale interviene e stipula il presente atto quale speciale procuratore del Prof. Architetto Arnaldo Foschini fu Antonio, Presidente questi della Gestione INA-Casa e come tale legale rappresentante della Gestione stessa ai sensi dello art. 8 del D. P. R. 4 luglio 1949, n. 436, giusta procura in data . . . . . autenticata nella firma dal Notaio . . . . . che in copia autentica trovasi allegata al verbale il deposito del Notaio . . . . di . . . . in data . . . . . rep. n. . . . . ed il Sig. . . . . in seguito chiamato assegnatario, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. — La Gestione assegna con promessa di vendita, ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, al Sig. . . . . che accetta, l'alloggio sito in . . . . Via . . . . n. . . . scala . . . piano . . . int. . , . ., confinante . . . . e immatricolato presso l'Amministrazione Immobili della Gestione INA-Casa con il n. . . . .

L'alloggio è contraddistinto in colore . . . . . nella planimetria, che firmata dalle parti, si allega al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (all. A).

Lo stabile, di cui l'alloggio suddetto fa parte, è costruito su porzione dell'area distinta nel catasto del Comune di . . . . con il n. di mappa . . . . ed immatricolato presso l'Amministrazione Immobili della Gestione INA-Casa con il n. . . . .

Art. 2. — L'alloggio di cui al precedente art. 1, che è di nuova costruzione, viene consegnato all'assegnatario il . . . . in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenti ed altri an-

nessi e connessi di qualsiasi specie, quali risultano precisamente elencati al verbale di consegna che, firmato dalle parti, si allega al presente contratto, di cui forma parte integrante e sostanziale (all. B).

L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali assegnatigli e di averli trovati in perfetto stato ed adatti all'uso convenuto e di prenderne la consegna ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi.

Per l'assegnazione dell'alloggio e per l'acquisizione, all'atto della stipulazione della vendita, della proprietà del medesimo, da parte dell'assegnatario, quest'ultimo si obbliga a pagare alla Gestione, per 25 anni, una rata mensile di L. . . . . (lire . . . .) calcolata a norma dell'art. 14, primo cpv. della legge 28 febbraio 1949, n. 43, con decorrenza, ai sensi del secondo cpv. del medesimo articolo, dal primo del mese successivo al giorno in cui la Gestione, con lettera n. . . . . del . . . . . ha dato comunicazione all'assegnatario dell'avvenuto accoglimento della domanda di prenotazione, e precisamente dal . . . . In conseguenza, considerato che dal . . . . al . . . . l'assegnatario ha corrisposto n. . . . rate provvisorie di L. . . . (lire . . . . .) per un importo complessivo di L . . . . . l'ammontare complessivo delle numero . . . . rate definitive dovute per lo stesso periodo ammonta a L. . . . . .

Dal . . . . . (consegna effettiva) la rata costante di ammortamento di cui al primo comma del presente articolo viene aumentata della quota aggiuntiva che, per l'esercizio in corso, resta fissata in lire . . . . . (lire . . . .) destinata alla copertura delle eventuali imposte, tasse e contributi afferenti all'immobile, nonchè alle spese generali di amministrazione dell'immobile. Le eventuali variazioni in corso d'anno saranno notificate agli interessati e riscosse dal mese successivo a detta notifica.

Per il riparto e la copertura di tutte le altre spese, in esse compresa quella per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni del fabbricato, le parti fanno espresso riferimento a quanto stabilito dal Regolamento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto non-

chè dalle norme particolari, riguardanti l'amministrazione del fabbricato che — giusta quanto previsto dal Regolamento stesso — verranno stabilite dal rappresentante designato della Gestione INA-Casa.

Art. 3. — La Gestione si obbliga, dopo l'estinzione totale del debito derivante dal presente contratto, a procedere alla vendita dell'appartamento di cui sopra a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi legittimi o testamentari, senza ulteriore onere a carico dell'acquirente, a condizione che sia stata corrisposta per 25 anni consecutivi e cioè dal . . . . al . . . la rata mensile costante di cui all'art 2.

Art. 4. — L'assegnatario, dopo un anno dall'effettiva occupazione dell'alloggio, indicato all'art. 1 — primo cpv. — potrà cedere la presente assegnazione con promessa di vendita ad altro lavoratore che dimostri di avere i seguenti requisiti:

a) abbia pagato almeno una intera annualità di contributo INA-Casa;

b) non abbia avuto dalla Gestione altro alloggio in assegnazione;

c) presti abitualmente la sua opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di Attuazione, si facciano le costruzioni;

d) non sia proprietario di un alloggio in uno dei Comuni compresi nella circoscrizione a tale scopo indicati dal Comitato di Attuazione e dimostri che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione medesima.

L'assegnatario, che nei termini suddetti intenda effettuare la cessione, dovrà inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo della Gestione apposita domanda, sottoscritta anche dal cessionario designato.

La Gestione deciderà in merito all'accoglimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) del primo comma del presente articolo. All'atto della cessione interverrà la Gestio-

ne, nei confronti della quale il cessionario subentrerà in tutti i diritti e doveri dell'assegnatario cedente.

E' consentita la permuta degli alloggi tra gli assegnatari che potrà avvenire previa autorizzazione della Gestione, purchè venga raggiunto l'accordo fra le parti interessate circa la regolarizzazione dei rapporti amministrativi derivanti dalla conseguente sostituzione contrattuale.

ART. 5. — L'assegnatario, ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potrà stipulare con Istituti di Assicurazione una polizza sulla propria vita che può comprendere anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, che abbia una durata massima di 25 anni e preveda nelle sue condizioni contrattuali che, in caso di sinistro, l'Istituto assicuratore si sostituisca agli eredi dell'assegnatario per il caso di premorienza o all'assegnatario medesimo in caso di invalidità assoluta e permanente, nell'obbligo di corrispondere le rate residue in unica soluzione.

Nell'ipotesi che si verificasse la morte o l'invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, gli eredi dell'assegnatario o l'assegnatario medesimo, per ottenere gli effetti di cui al primo comma, esibiranno alla Gestione l'originale della polizza di assicurazione e la necessaria documentazione comprovante la eventuale copertura del rischio d'invalidità.

All'atto del pagamento, da parte dell'Istituto assicuratore, di tutte le rate residue del debito dell'assegnatario in unica soluzione, la Gestione provvederà al trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile come previsto dall'art. 3 del presente contratto.

ART. 6. — Nel caso di mancato pagamento di tre rate mensili consecutive, la Gestione potrà intimare all'assegnatario, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ordine di pagare entro il termine di 30 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la Ge-

stione potrà emettere la dichiarazione di decadenza dell'assegnatario, in conseguenza della quale questi perderà ogni diritto derivante sia dall'assegnazione, sia dalla promessa di vendita, e dovrà pertanto riconsegnare alla Gestione l'alloggio libero da persone e da cose.

L'assegnatario decaduto avrà diritto verso il nuovo assegnatario, che la Gestione nominerà in suo luogo, al rimborso delle somme già pagate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione in corrispondenza del prezzo di locazione, per il periodo in cui l'assegnatario decaduto ha occupato l'alloggio, nonchè al rimborso degli eventuali danni apportati all'alloggio e allo stabile.

Il predetto rimborso, qualora non venga effettuato in un'unica soluzione, avverrà a rate mensili entro il periodo ancora occorrente per l'estinzione del debito del nuovo assegnatario. La Gestione in caso eccezionale potrà anticipare all'assegnatario decaduto il rimborso del suo credito.

A garanzia del suo credito, l'assegnatario decaduto avrà diritto di intervenire al contratto di assegnazione con promessa di vendita, che la Gestione stipulerà con il nuovo assegnatario. Il mancato pagamento della quota dovuta all'assegnatario decaduto, costituirà causa di decadenza del nuovo assegnatario.

Art. 7. — L'assegnatario avrà facoltà in qualsiasi momento, di ottenere in suo favore la stipulazione del contratto di vendita dell'appartamento riscattando anticipatamente il residuo debito, mediante il versamento del valore attuale delle rate che ancora dovrebbero corrispondere a tenore del presente contratto. Il predetto valore attuale verrà calcolato al tasso del 0,50 % qualora il riscatto avvenga nei primi due anni di periodo di ammortamento, con aumento del 0,50 % in ogni anno successivo, fino al raggiungimento del tasso legale.

Così pure avrà facoltà di effettuare versamenti parziali in conto del valore del capitale, purchè non inferiori a L. 100.000 (lire centomila); a seguito di

essi sarà variato l'importo della rata mensile di cui all'art. 2 del presente contratto con effetto dal mese successivo a quello del versamento, salvo conguaglio della quietanza in corso di emissione. Per tali versamenti parziali sarà anche consentita l'applicazione della precedente norma relativa alla determinazione del tasso per i casi di riscatto.

ART. 8. — In caso di morte dell'assegnatario, succedono all'assegnatario stesso i suoi eredi legittimi o testamentari in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto nei riguardi della corresponsione delle rate residue. Gli eredi dell'assegnatario resteranno obbligati solidalmente, fino a quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non saranno attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato alla suddetta corresponsione.

ART. 9. — L'assegnatario, durante il corso del presente contratto, non potrà dare in locazione a terzi l'alloggio neppure parzialmente senza essere stato preventivamente autorizzato dalla Gestione per riconosciuti motivi di necessità. In tal caso la Gestione provvederà anche a fissare la durata della predetta locazione parziale o totale e le clausole particolari inerenti alla medesima.

L'assegnatario non potrà servirsi dell'alloggio per uso diverso da quello di abitazione. Sarà tuttavia consentito l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio e nell'ambito familiare.

La Gestione potrà dichiarare decaduto da ogni diritto all'alloggio con conseguente applicazione dell'art. 6, secondo comma, del presente contratto, lo assegnatario che si renda trasgressore ai divieti di cui ai comma precedenti.

ART. 10. — L'assegnatario si obbliga di osservare, fino al passaggio di proprietà dell'alloggio e, comunque, per tutta la durata dell'amministrazione da parte della Gestione, le norme contenute nell'allegato regolamento che, firmato dalle parti forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (all. C).

Dette norme disciplinano i rapporti degli assegnatari di un medesimo immobile sia per l'uso dell'alloggio e delle cose comuni, sia per l'amministrazione dello stabile, fermo restando che per quanto non risulti espressamente stabilito dal Regolamento allegato, l'assegnatario s'impegna di attenersi alle norme aggiuntive, che per ciascun fabbricato verranno stabilite dal rappresentante designato della Gestione d'accordo con il rappresentante degli assegnatari.

Art. 11. — Per tutta la durata del presente contratto l'assegnatario è tenuto a mantenere l'alloggio in istato da servire all'uso convenuto, provvedendo direttamente, per proprio conto ed a sue spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento assegnato, ed in particolare a provvedere a quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri appartamenti e le parti di immobile in comune.

L'assegnatario non potrà invece portare addizioni all'appartamento assegnatogli ed ai suoi impianti, nè comunque modificare la struttura originaria dell'alloggio, senza aver chiesto ed ottenuto il preventivo benestare della Gestione.

La Gestione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose causati da difetti nella costruzione degli immobili e nelle forniture degli impianti e degli apparecchi di qualunque genere collocati a cura della Gestione, dei quali danni non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Qualora si verifichino tali danni, l'assegnatario non potrà considerarsi esonerato dall'obbligo contrattuale di corrispondere le rate dovute.

Nel caso che si renda necessario effettuare riparazioni o migliorie tanto nei locali assegnati quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo o ritardarlo nè pretendere alcun compenso o elevare qualsiasi pretesa.

Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano ne-

cessarie riparazioni, che non possano essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità ai terzi, il rappresentante designato della Gestione è autorizzato a fare aprire i locali assegnati ed a provvedere alle opere necessarie a spese dell'assegnatario.

Art. 12. — La Gestione si riserva di conservare invariata l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio in questione anche dopo eseguito il trasferimento di proprietà dell'appartamento stesso all'assegnatario per l'avvenuto pagamento di tutte le rate di cui all'art. 2 del presente contratto, oppure per l'avvenuto riscatto ai sensi dell'art. 7 del contratto stesso, e ciò fino a che non saranno trasferiti in proprietà dei relativi assegnatari tutti gli alloggi che costituiscono lo stabile suindicato.

Art. 13. — La Gestione resta fin d'ora, esonerata dalla produzione dei documenti comprovanti la proprietà e la libertà dell'area sulla quale sorge lo immobile di cui fa parte l'alloggio in questione.

La Gestione dichiara e garantisce che detta area è di sua proprietà e che non grava su di essa nessun peso od ipoteca, salvo quelli che verranno indicati espressamente nel contratto definitivo di vendita.

Art. 14. — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni può dar luogo alla immediata risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge concernenti la Gestione.

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi, l'assegnatario elegge domicilio nei locali a lui assegnati.

Il presente atto sarà trascritto, ai sensi dell'articolo 2643 c. c., nell'interesse ed a spese dell'assegnatario.

Sono anche a carico dell'assegnatario tutte le spese relative al presente atto, con le agevolazioni di cui all'art. 24 della Legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed all'art. 40 del D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340.

2. REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI CON PROMESSA DI VENDITA.

ART. 1. — Per l'amministrazione degli immobili costituiti da alloggi assegnati con promessa di vendita, giusta quanto stabilito dal D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, la Gestione stabilisce il presente Regolamento, per l'applicazione del quale, sempre in forza del citato Decreto, gli assegnatari di ciascun immobile, nomineranno un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa; quest'ultimo è incaricato di mantenere i necessari continui contatti fra gli assegnatari ed il rappresentante designato della Gestione per tutta l'attività ed i rapporti inerenti l'amministrazione e la manutenzione degli immobili.

ART. 2. — Il rappresentante designato della Gestione provvederà alla riscossione mensile delle rate, rimettendo alla Gestione stessa con apposita distinta nominativa, entro il 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce la riscossione, gli importi esatti e le quietanze insolute.

ART. 3. — Il rappresentante designato della Gestione provvederà, con la diligenza del buon padre di famiglia, per conto ed a spese degli assegnati e d'accordo con il loro rappresentante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni del fabbricato di cui all'art. 1117 del C. C. Il medesimo provvederà anche al pagamento delle spese inerenti ai servizi di interesse comune.

ART. 4. — Il rappresentante designato della Gestione fisserà, d'accordo con il rappresentante degli assegnatari, norme aggiuntive relative all'ammini-

strazione particolare del fabbricato che facciano espresso riferimento al presente Regolamento e nelle quali venga stabilito:

1) le tabelle di caratura dei singoli appartamenti necessarie per stabilire la suddivisione degli oneri relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, nonchè ad ogni altra spesa fissa od eventuale per le cose ed i servizi in comune.

Il sistema di caratura dovrà essere stabilito in conformità a quanto disposto dagli artt. 1123 e seguenti del C. C., e, comunque, tenendo conto del costo di ciascun alloggio sulla base degli stessi dati con i quali sono state stabilite le quote di ammortamento.

Per la caratura delle spese di riscaldamento si terrà conto della superficie irradiante, e per quella delle spese di ascensore si terrà conto congiuntamente del numero dei vani utili e dell'altezza del piano salvo che gli interessati stabiliscano il sistema a gettone.

2) le modalità con le quali il rappresentante designato della Gestione dovrà riscuotere dai singoli assegnatari, mediante versamenti periodici, le quote necessarie per la copertura di tutte le spese di cui al n. 1) e con le quali si dovrà provvedere, a fine esercizio, ai relativi conguagli e liquidazioni dei saldi attivi e passivi;

3) ogni altra norma eventuale che il rappresentante designato della Gestione e gli assegnatari ritenessero opportuno stabilire per lo svolgimento dei predetti compiti e la pratica attuazione del presente Regolamento.

Il rappresentante designato della Gestione, d'intesa con il rappresentante degli assegnatari, compilerà, alla fine di ogni esercizio annuale, un bilancio consuntivo per l'esercizio decorso ed uno preventivo per l'esercizio successivo, provvedendo che gli assegnatari interessati ne abbiano conoscenza e trasmettendone copia alla Gestione.

L'incaricato medesimo curerà che nel preventivo vengano comprese tutte le spese indispensabili per

assicurare la stabilità, l'uniformità esteriore, l'igiene ed il decoro dell'edificio.

Nei bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere indicate dettagliatamente, per l'esercizio decorso, la suddivisione degli oneri per ciascun assegnatario con gli eventuali conguagli attivi e passivi e, per l'esercizio futuro, la determinazione delle quote singole necessarie per la copertura delle spese preventivate.

Art. 5. — Per la precisa osservanza delle norme di cui sopra, la Gestione si riserva il diritto di far ispezionare in qualunque momento, con preavviso di giorni tre, i singoli immobili, allo scopo di controllare lo stato di buona manutenzione e conservazione.

Art. 6. — Gli assegnatari debbono usare la più scrupolosa pulizia non solo nel loro appartamento ma anche nei locali di uso comune. Non potranno tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per gli usi domestici. Dovranno inoltre evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e dovranno curare in ogni modo la chiusura del portone esterno durante la notte.

Gli assegnatari stessi dovranno comunque aver cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, e in particolare coloro che hanno in custodia bambini dovranno impedire che questi arrechino danni all'immobile e molestia ai vicini.

Dovranno essere osservati i Regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene e la ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Art. 7. — Gli assegnatari che usufruiscono di terrazze annesse all'appartamento, sono responsabili dei danni di acqua arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Art. 8. — E' proibito all'assegnatario di apporre targhe od insegne in genere, senza il preventivo be-

nestare della Gestione; sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

ART. 9. — Gli assegnatari dovranno usare delle fontane per lavare e delle terrazze per stendere a seconda del turno che verrà stabilito. Dopo l'uso, gli assegnatari dovranno provvedere alla pulizia delle vasche e alla asportazione dei residui.

3. CONTRATTO-TIPO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI INA-CASA.

La Gestione INA-Casa, Ente autonomo creato con Legge 28-2-1949, n. 43, in persona del Sig. . . . . assegna in locazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 28-2-1949, n. 43, al Sig. . . . . .
che accetta per sè ed in solido per i suoi eredi nonchè per le persone a carico con lui conviventi, ogni altro escluso, l'appartamento sito in . . . . . Via . . . n. . . . . scala . . . . piano . . . . int. . , , , composto di n. . . . . stanze utili oltre gli accessori alle seguenti condizioni:

ART. 1. — Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dal . . . . . e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di 2 mesi alla scadenza.

ART. 2. — Il prezzo della locazione è stabilito in annue L. . . . . (lire) da pagarsi in rate mensili anticipate di L. . . . . (lire) ciascuna, in valuta legale, entro i primi cinque giorni successivi a ciascuna scadenza, a domicilio e nelle mani di
o in quell'altro luogo che egli designerà.

ART. 3. — Per nessuna ragione il locatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del prezzo della locazione.

Nel giudizio che sarà promosso dal locatore sia con la procedura ordinaria che con la speciale della in-

giunzione per il pagamento del prezzo della locazione nonchè nel giudizio di sfratto, il locatario non potrà opporre nessuna eccezione, domanda riconvenzionale o pendenza di lite, e neppure potrà promuovere separato giudizio contro il locatore se prima non dimostri di essere in regola con il pagamento del prezzo della locazione. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della quietanza del locatore o del suo rappresentante.

Art. 4. — L'alloggio dato in locazione è, e deve essere, destinato ad esclusivo uso di abitazione e della sua famiglia.

Il locatario non potrà variare la destinazione nè totalmente nè parzialmente. Sarà tuttavia consentito l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

Art. 5. — In conformità di quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340, è rigorosamente vietato cedere a qualunque titolo il contratto di locazione o sublocare, anche in parte, i locali affittati con o senza mobilia, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 6. — L'alloggio viene consegnato al locatario il . . . . . in perfetto stato di manutenzione rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie quali risultano precisamente elencati al presente verbale di consegna che, firmato dalle parti si allega al presente atto e ne fa parte integrale e sostanziale (all. A).

Il locatario dichiara di aver visitato l'alloggio assegnatogli e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, e di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi.

Art. 7. — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti senza il consenso scritto del locatore. Per gli uni e per gli altri egli non avrà diritto ad alcuna indennità nonostante il consenso del locatore, il quale avrà il diritto a ritenerli gratuitamente al termine della locazione qualora non preferisca la restituzione in pristino a spese del locatario. Il valore dei miglio-

ramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

Tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C. sono a carico del locatario.

Art. 8. — La Gestione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose causati da difetti nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati a cura della Gestione, dei quali danni non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Art. 9. — Occorrendo al locatore di far fabbricare o di fare effettuare riparazioni o migliorie, tanto nei locali affittati quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo o ritardarlo, nè pretendere compenso alcuno o elevare pretesa qualsiasi.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità ai terzi, il locatore è autorizzato a far aprire i locali affittati, ed a provvedere alle opere necessarie a spese del locatario.

Art. 10. — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè per patto espresso, la violazione di una soltanto delle dette condizioni, dà diritto al locatore di chiedere l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 11. — Qualunque modifica al presente contratto non può avere effetti salvo che la eventuale modifica non risulti consensuale ed approvata dalle parti per atto scritto.

Art. 12. — L'assegnatario dichiara di accettare le norme contenute nel Regolamento che, firmato dalle parti, si allega al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (all. B).

ART. 13. — Tutte le spese di bollo e registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti e quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 24 della Legge 28-2-1949, n. 43 e all'art. 40 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340.

ART. 14. — A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il locatario elegge domicilio nell'alloggio a lui locato.

ART. 15. — E' a carico del locatario l'Imposta Generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

4. REGOLAMENTO PER GLI ALLOGGI IN LOCAZIONE INA-CASA.

ART. 1. — Per gli immobili costituiti da alloggi che vengono assegnati in locazione a norma dell'art. 13 della legge 28-2-1949, n. 43, la Gestione stabilisce il presente Regolamento.

L'Ente amministratore prescelto dalla Gestione ovvero i Comitati misti di cui all'art. 11 della legge sopraindicata, sono incaricati di fare osservare le norme seguenti da parte di tutti i locatari.

ART. 2. — I locatari debbono usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso del loro appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Non potranno tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per gli usi domestici. Dovranno inoltre evitare di collocare vini e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e dovranno curare in ogni modo la chiusura del portone esterno durante la notte.

I locatari stessi dovranno comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca ed in particolare coloro che hanno in custodia bambini dovranno impedire che questi arrechino danni all'immobile e molestia ai vicini.

Dovranno essere osservati i regolamenti munici-

pali riguardanti la pulizia e l'igiene e le ordinanze emanate in proposito dalle competenti autorità.

Art. 3. — I locatari che usufruiscono di terrazze annesse all'appartamento sono responsabili dei danni di acqua arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Art. 4. — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere, senza il preventivo benestare della Gestione; sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

Art. 5. — I locatari dovranno usare delle fontane per lavare e delle terrazze per stendere a seconda del turno che verrà stabilito. Dopo l'uso i locatari dovranno provvedere alla pulizia delle vasche e alla asportazione dei residui.

Art. 6. — Esistendo negli alloggi locati l'impianto di termosifone centrale il locatario è tenuto al pagamento delle spese di esercizio in proporzione alla superficie irradiante del proprio alloggio.

Art. 7. — Esistendo nei locali affittati l'impianto autonomo di termosifone il locatario, avvenute le consegne, è responsabile della perfetta manutenzione e della conduzione, rimanendo a suo carico tutti i danni e le riparazioni derivanti da cattiva conduzione, da colpi di fiamma, da mancata alimentazione idrica, intendendosi esonerata la Gestione dalla manutenzione ed assistenza e conseguenti oneri e spese.

Art. 8. — Esistendo nell'immobile l'ascensore il prezzo per l'uso di esso sarà compreso nel canone di locazione, salvo che la Gestione non stabilisca il sistema a gettone.

Art. 9. — Ogni deroga al presente Regolamento dovrà risultare da apposita annotazione in calce al contratto di locazione.

Art. 10. — Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, gli alloggi assegnati in locazione costruiti da Aziende. autorizzate a costruire direttamente per i propri dipendenti, sono amministrati da un Comitato misto, composto in forma paritetica da

rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti inquilini eletti dalla Assemblea dei medesimi.

Art. 11. — Entro giorni quindici dalla consegna degli alloggi ai singoli lavoratori, l'assemblea degli stessi, convocata per iniziativa dell'Azienda dovrà eleggere i propri rappresentanti per il Comitato misto di cui al precedente articolo. Il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei locatari sarà di due membri per i fabbricati o gruppo di fabbricati facenti parte di un complesso unico di cui i locatari non superino il numero di venti; sarà di tre membri qualora detti locatari siano più di venti, ma non superino il numero complessivo di quaranta; sarà di quattro membri qualora i medesimi siano di quaranta o più.

L'Assemblea verrà dichiarata valida in qualunque convocazione, con la presenza personale o per delega della metà più uno degli occupanti gli alloggi al momento della convocazione.

L'elezione verrà effettuata fra tutti gli inquilini di ciascun complesso edilizio senza riguardo al rapporto di dipendenza dalle Aziende che siano state autorizzate alle costruzioni in quella località.

L'Azienda designata agli effetti delle costruzioni come capo-gruppo convocherà immediatamente il Comitato misto.

Art. 12. — I rappresentanti Aziendali, avuto riguardo, per quanto possibile, all'ammontare dei contributi impegnati da ciascuna Azienda, saranno designati tra le Aziende che siano intervenute nella costruzione del complesso edilizio, in numero eguale a quello dei rappresentanti inquilini.

Art. 13. — Il Comitato misto, entro dieci giorni dalla sua costituzione, nominerà fra i suoi stessi componenti il Presidente, il quale resterà in carica finchè resta in carica il Comitato misto.

Art. 14. — Il Comitato misto, costituito nel modo sopraindicato, resterà in carica per il periodo di un anno. Almeno quindici giorni prima del termine di scadenza del mandato annuale conferitogli, dovrà convocare l'Assemblea plenaria degli inquilini per le elezioni dei suoi nuovi rappresentanti ed invitare al tempo stesso l'Azienda a comunicare i nominativi dei

nuovi designati. I membri uscenti potranno essere riconfermati.

Art. 15. — Nel caso che, durante il periodo annuale di permanenza in carica del Comitato, si rendesse necessaria la sostituzione di uno o più membri del medesimo, l'Assemblea degli inquilini, ovvero la Azienda provvederanno, secondo le loro competenze, alla nuova elezione parziale o alla nuova designazione del membro o dei membri mancanti, ed i nuovi eletti o designati resteranno in carica fino alle nuove elezioni o designazioni annuali.

Art. 16. — Tanto per le prime elezioni, o designazioni, quanto per le successive e sia per la nomina del Comitato che del Presidente, l'Azienda avrà cura di comunicare immediatamente alla Gestione i nominativi.

Art. 17. — Il Presidente curerà l'amministrazione del fabbricato secondo le norme e le istruzioni particolari che verranno comunicate dalla Gestione INA-Casa, non appena quest'ultima avrà ricevuto la notifica della costituzione del Comitato. Il Presidente, comunque, non potrà effettuare alcuna spesa ordinaria o straordinaria se non nei limiti fissati dalla Gestione o dietro autorizzazione della maggioranza dei componenti il Comitato, dovrà curare l'esazione mensile ed il versamento alla Gestione dei canoni di affitto dovuti dagli inquilini e dovrà infine imporre, d'accordo con il Comitato misto, il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo annuale per la Gestione, con le relative relazioni.

Art. 18. — Per le funzioni ad esso spettanti secondo il presente regolamento e limitatamente ai rapporti con gli inquilini il Comitato misto è l'amministratore dell'immobile quale mandatario della locatrice Gestione INA-Casa.

Art. 19. — Il Comitato misto è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei locatari e della Gestione, della osservanza da parte dei locatari di tutte le norme contenute nel contratto e nel presente Regolamento.

Dovrà inoltre effettuare, collegialmente o delegando uno dei suoi membri, le necessarie ispezioni

alle parti comuni del fabbricato per accertarne lo stato di buona conservazione e manutenzione, riferendo con apposito verbale. Tale ispezione dovrà effettuarsi almeno una volta ogni semestre, salvo casi di necessità urgenti. Copia di ogni verbale di ispezione dovrà essere allegata ai rendiconti annuali da rendere alla Gestione.

Art. 20. — Tanto l'Assemblea generale dei locatari, quanto le Aziende possono convocare d'urgenza il Comitato affinchè deliberi su ordine del giorno predisposto dalla medesima Assemblea o Azienda.

Art. 21. — In qualunque momento, il Comitato misto, in maggioranza, può delegare l'amministrazione ad uno degli Istituti od Enti previsti dall'art. 19 della Legge 28-2-1949, n. 43. Al momento della consegna dello stabile e di tutti gli atti amministrativi all'Ente delegato, vengono sospese ogni attività e funzione dell'Assemblea e del Comitato misto, e i membri di questo ultimo decadono definitivamente dalla carica. La delega suddetta s'intende concessa a tempo indeterminato, salvo eventuale revoca che il Comitato stesso, appositamente ricostituito a richiesta della maggioranza dei locatari, può deliberare non prima che siano trascorsi due anni dalla data iniziale della delega concessa.

Tanto per la delega quanto per la sua revoca, la delibera del Comitato misto produrrà i suoi effetti soltanto se convalidata dal nulla osta della Gestione.

Art. 22. — Il Comitato d'Attuazione, qualora accerti un irregolare funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli Enti di cui all'art. 19 della Legge 28-2--949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

In tal caso, vengono a cessare in via definitiva i poteri dell'Assemblea e l'esistenza del Comitato misto, mentre i locatari saranno tenuti ad osservare le norme e le disposizioni particolari che, d'accordo con la Gestione, verranno impartite dal nuovo Ente amministratore.

III. — TERMINI E PROCEDURA PER LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL PIANO DEL I ANNO.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE
OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Comunicato n. 4

Presentazione delle domande di assegnazione di alloggi costruiti da Aziende e Cooperative nel Piano del 1° anno (7).

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione I.N.A.-CASA rende noto che tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di Aziende e soci di Cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci, in esecuzione al Piano del 1° anno di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43; che abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima, ai sensi della Legge suddetta; che prestino la loro opera in uno degli Stabilimenti indicati negli appositi bandi; che non siano già proprietari di un alloggio in una delle località comprese nella zona stabilita dal Comitato di Attuazione e che verrà indicata caso per caso nei singoli bandi, e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio in una delle località suddette, ovvero che, in casi di alloggi « in locazione », pur essendo proprietari di un alloggio nelle località stesse, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere

---

(7) Il comunicato n. 4 è pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale », n. 169 del 26 luglio 1950.

I comunicati n. 1, 2 e 3 debbono ritenersi ormai superati e sostituiti dai comunicati nn. 4 e 5.

l'assegnazione di un alloggio nelle costruzioni eseguite da dette Aziende o Cooperative per conto della Gestione I.N.A.-CASA:

a) con « promessa di vendita » e in « locazione » se dipendenti di Aziende autorizzate a costruire per i propri dipendenti per le due destinazioni;

b) soltanto con « promessa di vendita », se iscritti a cooperative analogamente autorizzate a costruire direttamente per i propri soci.

Per gli alloggi da assegnare con « promessa di vendita », il lavoratore dovrà corrispondere per 25 anni una rata costante che decorrerà dal 1° del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione e verrà determinata nella misura provvisoria di L. 1.100 a vano, riferita al costo massimo di L. 394.000 a vano (e riducibile proporzionalmente, nel caso di costo minore, all'atto della fissazione della rata definitiva).

Per gli alloggi « in locazione », l'assegnatario pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento: tale canone comprenderà oltre all'ammortamento pari alla metà circa della rata relativa agli alloggi con promessa di vendita, un canone per manutenzione e servizi, variabile a seconda della natura di questi ultimi e conguagliabile a fine di ogni esercizio annuo.

Le Aziende dovranno ripartire la destinazione dei fabbricati in modo tale che ciascun fabbricato risulti composto di alloggi assegnati o « tutti in locazione » o tutti « con promessa di vendita ».

Resta inteso che in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la proporzione indicata dalla legge, la proporzione stessa verrà ristabilita con le eventuali costruzioni future.

La ripartizione per destinazione sarà indicata nei singoli bandi, i quali dovranno anche precisare i termini della presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi a cura della Azienda o Cooperativa interessata, nell'interno degli stabilimenti o nella sede della cooperativa, ed inoltre a cura dell'Ufficio del Lavoro e della massima occupazione nell'Albo del Comune ove si costruisce e nelle pubbliche

vie del Comune stesso o dei Comuni facenti parte della circoscrizione della zona indicata nella prima parte dei bandi medesimi. I manifesti dovranno essere affissi in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

La pubblicazione dei bandi, secondo lo stato delle costruzioni, potrà avvenire in una delle seguenti date: 25 luglio, 10 agosto, 25 agosto, 10 settembre 1950.

Il termine utile per la presentazione delle domande dovrà essere di 15 giorni, estremi inclusi, iniziandosi non prima di venti giorni dalla data d'affissione del bando. Comunque, la Gestione si riserva di protrarre i termini di cui sopra nei casi di documentata necessità.

Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della gaduatoria è determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni Provinciali. Nel caso di raggruppamento di Aziende è consentito un bando unico riassuntivo per ogni comune o circoscrizione di zona ma nel bando dovranno essere indicati gli alloggi di pertinenza di ciascuna Azienda facente parte del Raggruppamento (in corrispondenza alla località ed al numero di cantiere), al fine di potere costituire graduatorie distinte.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione I.N.A.-CASA, che saranno distribuiti dalle Aziende o Cooperative, le quali potranno ritirarli presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 20, quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti dovranno essere rinnovate.

Le domande, munite del visto del datore di lavoro il quale dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributo, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno essere presentate alle Aziende o Cooperative, le quali ne rilasceranno ricevuta datata, e ne cureranno l'inoltro alla Commis-

sione Provinciale di cui all'art. 14 del D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340.

I lavoratori appartenenti alle Aziende che aprono la prenotazione sia per gli alloggi con promessa di vendita sia per gli alloggi in locazione potranno, ove lo desiderano, presentare contemporaneamente due distinte domande.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione fornirà agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Insieme con la domanda dovrà essere presentato lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

I lavoratori che dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni Provinciali o della Gestione e nei termini da queste stabiliti, i seguenti documenti:

1) Dichiarazioni dei datori di lavoro, presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, *vistate dall'Istituto percettore dei contributi,* dalle quali risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

2) Dichiarazione dell'Ufficio di P. S. ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dalla Tenenza o dalla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, che attesti le seguenti eventuali circostanze di fatto, relative al richiedente ed ai familiari conviventi ed a carico:

a) se siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche o altri ricoveri);

b) se vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) se siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari essendo allogati in più di due persone per ogni vano utile di abitazione;

d) se abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta ad inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente Autorità Giudiziaria);

e) se abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altra calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza);

f) se, pur essendo proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiarazione può servire solo per il caso di assegnazione « in locazione »).

3) Eventuale dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente *antigienico*.

4) *Eventuale* dichiarazione del Sindaco del Comune di attuale residenza attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del Trattato di Pace.

5) Certificato dell'Ufficio delle Imposte Dirette da cui risulti se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli di lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, la generalità e la natura del reddito.

6) Dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e del Catasto nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, contenente l'accertamento positivo o negativo dell'imposta fabbricati a carico del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

7) Atto giudiziario o notarile di notorietà da cui risulti se e quali membri del nucleo familiare del richiedente hanno occupazione retibuita.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali che verranno pubblicate nel Foglio Annunzi Legali delle varie provincie.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alle Commissioni Provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere completate dai medesimi documenti richiesti per la graduatoria.

Le opposizioni si intendono respinte qualora le Commissioni non decidano nel termine di un mese.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia con il Foglio Annunzi Legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nella stesso modo.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza da parte delle Aziende e delle Cooperative e dei Comuni interessati, dell'affissione dei bandi, verificandone i termini e la durata come sopra indicati.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE
OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

COMUNICATO N. 5

Presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi «con promessa di vendita» e «in locazione» costruiti dalla Gestione I.N.A.-CASA nei Comuni compresi nel Piano di primo anno (8).

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436, la Gestione I.N.A.-CASA rende noto che tutti i lavoratori che abbiano versato una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che prestino abitualmente la loro opera nei Comuni indicati negli appositi bandi e che non siano proprietari di altro alloggio in una delle località della zona stabilita dal Comitato di Attuazione e che sarà indicata nei bandi medesimi e dimostrino che che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio in una delle località suddette ovvero che, nei casi di alloggio «in locazione», pur essendo proprietari di un alloggio nelle località stesse, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà, potranno richiedere l'assegnazione di alloggio o «con promessa di vendita» o «in locazione», nelle costruzioni eseguite dalla Gestione I.N.A.-CASA nei Comuni compresi nel Piano di primo anno di attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli alloggi da assegnare «con promessa di vendita» il lavoratore dovrà corrispondere per venticinque anni una rata mensile costante che decorrerà dal primo del mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda di prenotazione, e verrà determinata nella misura di lire 1100 a vano,

---

(8) Il comunicato n. 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 27 luglio 1950.

riferite al costo massimo di lire 394.000 a vano (o riducibile proporzionalmente, nel caso di costo minore, all'atto della fissazione della rata definitiva).

Per gli alloggi da assegnare « in locazione », l'assegnatario pagherà invece un canone mensile soltanto a partire dalla data di consegna dell'appartamento. Tale canone comprenderà, oltre all'ammortamento pari circa alla metà della rata relativa agli alloggi « con promessa di vendita », un canone per manutenzione e servizi, variabile a seconda della natura di questi ultimi e conguagliabile a fine di ogni esercizio annuo.

All'assegnazione degli alloggi di cui sopra non possono concorrere coloro che siano dipendenti da Aziende o soci di Cooperative autorizzate per il Piano iniziale e di primo anno, a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci, in esecuzione del piano di cui alla legge sopracitata e per i quali sono state predisposte speciali assegnazioni, secondo le modalità che sono state rese note in conformità della legge.

La ripartizione degli alloggi tra quelli da riservare a dipendenti da Amministrazioni dello Stato (esclusi i dipendenti delle Amministrazioni autorizzate a costruire direttamente per i propri dipendenti), delle Provinie, dei Comuni e da Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, e quelli da riservare ai dipendenti da altri datori di lavoro, sarà indicata nei singoli bandi i quali dovranno anche precisare i termini per la presentazione delle domande.

Detti bandi per la prenotazione degli alloggi, da redigersi secondo il testo predisposto dalla Gestione, dovranno essere affissi, a cura dei Comuni interessati, nei rispettivi Albi comunali e nelle pubbliche vie, in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

La pubblicazione dei bandi, secondo lo stato delle costruzioni, potrà avvenire in una delle seguenti date: 10 agosto, 25 agosto e 10 settembre 1950. Il periodo utile per la presentazione delle domande dovrà essere di 30 giorni, estremi inclusi, iniziandosi

non prima di 20 giorni dalla data di affissione del bando.

In caso di documentata necessità la Gestione si riserva di protrarre i termini di cui sopra.

Le domande di assegnazione dovranno essere redatte sui moduli predisposti dalla Gestione I.N.A.-CASA, che gli interessati potranno ritirare presso i competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione, e dipendenti Uffici comunali di collocamento nei Comuni interessati.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di Lire 20, quale rimborso spese.

Le domande presentate in occasione di bandi precedenti dovranno essere rinnovate.

Le domande, munite del visto dell'ultimo datore di lavoro, il quale dovrà attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi, e accuratamente compilate in ogni loro voce secondo le modalità risultanti dai moduli stessi, dovranno pervenire ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le domande che pervenissero prima del giorno di inizio del periodo utile per la presentazione, verranno iscritte come pervenute nel predetto giorno iniziale. Nel caso di domande presentate nel medesimo giorno, a parità di ogni altro elemento, la priorità ai fini della graduatoria è determinata dal sorteggio che sarà effettuato a cura delle Commissioni Provinciali.

Non verranno prese in considerazione:

a) le domande che perverranno dopo il termine stabilito per la presentazione;

b) le domande che non conterranno tutte le dichiarazioni prescritte.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione forniranno agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito.

Nessuna responsabilità sarà assunta dagli Uffici del lavoro per eventuali smarrimenti delle domande inviate per posta.

Insieme con la domanda, dovrà essere presentato lo stato di famiglia, di data non anteriore ai tre mesi.

I lavoratori che, dalle graduatorie stabilite dalle dette Commissioni, risulteranno quali possibili assegnatari degli alloggi, saranno tenuti a presentare, su richiesta delle Commissioni Provinciali e della Gestione, e nei termini da queste stabiliti, i seguenti documenti:

1) Dichiarazioni dei datori di lavoro presso i quali il lavoratore ha prestato servizio dopo il 31 marzo 1949, *vistate dall'Istituto percettore dei contributi,* dalle quali risulti il numero delle mensilità di contributo versate dal lavoratore stesso.

Qualora l'acquisizione di tali documenti comportasse notevoli difficoltà, i documenti suddetti potranno essere sostituiti da un accertamento, da effettuarsi presso gli Enti percettori.

2) Dichiarazione dell'Ufficio di P. S. ovvero, in mancanza di quest'ultimo, della Tenenza o della Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, che attesti le seguenti eventuali circostanze di fatto, relative al richiedente e ai familiari conviventi ed a carico:

a) se siano assolutamente sprovvisti di alloggio oppure abitino in alloggi di fortuna (baracche od altri ricoveri);

b) se vivano in coabitazione o in pensione o in altre convivenze in numero di due o più persone per ogni vano utile di abitazione;

c) se siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità familiari essendo allogati in più di due persone per ogni vano di abitazione;

d) se abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta a inadempienze (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga attestazione della competente Autorità Giudiziaria);

e) se abbiano perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamità o sinistro (questa dichiarazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza);

f) se, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà (questa dichiara-

zione può solo servire per il caso di assegnazione « in locazione »).

3) *Eventuale* dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene del Comune o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare abitano in un alloggio assolutamente *antigienico*.

4) *Eventuale* dichiarazione del Sindaco del Comune di attuale residenza, attestante che il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare sono profughi da territori ceduti per effetto del Trattato di Pace.

5) Certificato dell'Ufficio delle Imposte Dirette da cui risulti se alcuno dei componenti il nucleo familiare del richiedente goda di redditi diversi da quelli del lavoro, specificando per ciascuno di essi, in caso affermativo, la generalità e la natura del reddito.

6) Dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e del Catasto, nella cui circoscrizione si trova la località nella quale vengono effettuate le costruzioni, contenente l'accertamento positivo o negativo dell'imposta fabbricati a carico del richiedente o dei componenti il nucleo familiare.

7) Atto giudiziario o notarile di notorietà, da cui risulti se e quali membri del nucleo familiare del richiedente hanno occupazione retribuita.

Dopo la presentazione dei documenti di cui sopra, le Commissioni provvederanno alla formazione delle graduatorie finali, che verranno pubblicate nel Foglio Annunzi Legali delle varie provincie.

Le domande che contengano dichiarazioni non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizioni alle Commissioni Provinciali di cui sopra, le quali provvederanno in merito nel termine di un mese.

Le domande di opposizione dovranno essere corredate dai medesimi documenti richiesti per la gra-

duatoria. Le opposizioni si intendono respinte qualora le Commissioni non decidano entro il termine di un mese.

In difetto di opposizione, le graduatorie diventeranno definitive e di ciò sarà data notizia sempre con il Foglio Annunzi Legali. Anche le decisioni sulle opposizioni saranno pubblicate nello stesso modo.

Gli Uffici provinviali del lavoro e della massima occupazione sono incaricati di controllare l'osservanza, da parte dei singoli Comuni, della affissione dei bandi verificandone i termini e la durata come sopraindicati.

CONCLUSIONE

CONCLUSIONE

A chiusura di questa raccolta di nuove norme in materia di costruzione e di assegnazione di alloggi per lavoratori — norme che, occorre ripeterlo, vanno a complemento ed integrazione di tutta la precedente disciplina legislativa e amministrativa, riportata nella seconda edizione del nostro volume « Le case per i lavoratori - Il Piano Fanfani », sì da costituire questo nostro lavoro quasi un'appendice di quello, dobbiamo volgere lo sguardo alle realizzazioni raggiunte sia nel campo sociale che in quello costruttivo.

Come si ricorderà, lo scopo del Piano era fondamentalmente sociale.

Di fronte al dilagare della disoccupazione, di fronte al ristagno della produzione, di fronte alla minaccia di nuovi licenziamenti, il Piano voleva offrire nuove occasioni di lavoro, voleva agire sul sistema economico per tonificarlo, operando in un settore particolarmente adatto quale quello edilizio, che consente di impiegare in via diretta il maggior numero di lavoratori disoccupati ed investe ed alimenta il maggior numero di aziende e di industrie complementari (del ferro, del legno, del cemento, gesso e calce, dei laterizi ecc.).

Avuto riguardo all'importo dei mezzi finanziari a disposizione, che ammonta al netto delle spese generali per la Gestione, a lire 170.657.900.000 — 98.821,6 milioni di lire per il Piano del I anno, ai quali si aggiungono i 38.819,9 milioni di lire del Piano del II anno e i 33.017,4 milioni di lire del Piano di ampliamento — lo scopo suddetto può dirsi raggiunto.

Il primo cantiere è stato aperto a Colleferro il 7 luglio 1949. Nei giorni successivi altri cantieri sono stati aperti nel Piemonte. Da allora — per usare una frase felice ed incisiva dell'ideatore del Piano — ogni giorno cantieri hanno inseguito cantieri.

Dai dati forniti gentilmente dagli Uffici del-

l'I.N.A.-CASA (1) risultavano aperti al 30 giugno 1950, e cioè dopo un anno dall'apertura del primo cantiere, ed in funzione, ben 2240 cantieri. Un ulteriore sviluppo delle costruzioni in corso si è avuto nei mesi successivi, sicchè il numero dei cantieri aperti al 30 settembre 1950 è salito a 2.505.

Se i primi cantieri aperti si sono man mano chiusi, con la ultimazione dei lavori di costruzione del Piano del primo anno, altri nuovi se ne sono aperti per le costruzioni del Piano del secondo anno.

Al numero dei cantieri aperti ha fatto e fa riscontro il numero dei lavoratori in essi occupati, che era di 19.600 al 28 febbraio 1950, di 35.000 al 31 marzo 1950, di 46.000 al 30 aprile, di 50.948 al 31 maggio, di 70.989 al 30 giugno 1950, di 72.800 al 31 luglio, di 77.000 lavoratori al 31 agosto e, infine, di 85.256 al 30 settembre ultimo. Alle dette cifre occorre aggiungere un buon 25 per cento per avere, per ciascun mese, anche la cifra dei lavoratori accupati fuori dei cantieri.

Si tratta di una cifra considerevole. Essa apparirà maggiormente nella sua giusta luce se si tiene presente che nel pieno funzionamento dei cantieri del Piano Fanfani si è riscontrata una deficienza di mano d'opera specializzata, sopratutto di muratori, in alcune provincie interessate al Piano.

Ma allo scopo sociale — quello della maggiore occupazione operaia — è connesso anche l'altro, quello costruttivo.

Dai cantieri aperti, dalla fatica quotidiana dei lavoratori in essi occupati, sono venute fuori le prime case, alle quali si sono via via aggiunte altre fino a raggiungere una cifra confortevole.

Gli alloggi preventivati dal Piano del primo anno erano 50.365 per 235.000 vani complessivi; quelli preventivati dal Piano del secondo anno sono 25.767 per 115.953 e quelli previsti dal Piano di ampliamento sono almeno 21.801. I nuovi stanziamenti consentiranno, aggiunti al vecchio, di dar casa entro il 1951 a circa 97.933 famiglie di lavoratori.

Al 30 giugno 1950 gli alloggi costruiti erano 1.500 e si era alla copertura per altri 15.640 che alla data presente dovrebbero essere ormai ultimati. Per l'im-

---

(1) Ai quali, oltrechè al presidente del Comitato di attuazione Ing. Filiberto Guaia e al presidente del Consiglio direttivo Prof. Arch. Arnaldo Foschini, va il ringraziamento più sentito per i dati e le notizie forniti.

pulso dato alle costruzioni in questi ultimi mesi, erano al 30 settembre 1950, in costruzione 212.000 vani per 42.000 alloggi per un importo complessivo di lavori di 80.022 milioni di lire.

Questi dati hanno un loro significato. In questo inverno, che si presenta preoccupante per il volume della disoccupazione, essi vogliono significare una volontà di resistenza alla congiuntura economica ed una speranza per i lavoratori senza casa.

Già si sono avute le prime consegne di alloggi. Esse risultavano al 30 settembre 1950 in numero di 1.439 e sono aumentate considerevolmente in seguito. Così i primi lavoratori hanno ricevuto, in locazione o in proprietà, una casa, la loro casa, la casa costruita con i sacrifici dei loro compagni di lavoro e con i contributi dei datori di lavoro e dello Stato. Ad essi si aggiungeranno altri lavoratori, che riceveranno prossimamente in consegna gli alloggi costruiti o in via di ultimazione.

Dio benedica queste case del Piano Fanfani, segno e frutto di solidarietà sociale. Dio benedica chi dà lavoro e casa alla gente che soffre, fatica e spera.

FINITO DI STAMPARE IL 22 FEBBRAIO 1951
PRESSO LA TIPOGRAFIA DELLE TERME - VIA
PIETRO STERBINI N. 6, ROMA - PER CONTO
DELLA JANDI SAPI EDITORI

Lire 500,—